

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
18 aprile 2016

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2016/C 136/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2016/C 136/02	Causa C-604/14 P: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 21 gennaio 2016 — Alcoa Trasformazioni Srl/Commissione europea, Repubblica italiana (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Aiuti di Stato — Aiuto concesso dalla Repubblica italiana a favore di Alcoa Trasformazioni Srl — Rimborso da parte della Cassa Conguaglio di una parte delle spese di elettricità fatturate a detta società dal suo fornitore — Incompatibilità con il mercato comune — Vantaggio — Obbligo della Commissione europea di procedere a un'analisi economica)	2
2016/C 136/03	Causa C-103/15 P: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 21 gennaio 2016 — Internationaler Hilfsfonds eV/Commissione europea (Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni dell'Unione europea — Azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo — Rifiuto di concedere l'accesso a taluni documenti del fascicolo relativo al contratto «LIEN 97-2011» — Esecuzione di una sentenza del Tribunale)	2

IT

2016/C 136/04	Causa C-194/15: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 4 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino- Italia) — Véronique Baudinet e a./Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Torino (Rinvio pregiudiziale — Articoli 63 TFUE e 65 TFUE — Libera circolazione dei capitali — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Fiscalità diretta — Tassazione dei dividendi — Convenzione bilaterale volta a prevenire la doppia imposizione — Doppia imposizione giuridica)	3
2016/C 136/05	Causa C-251/15 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 febbraio 2016 — Emsibeth SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Marchio comunitario — Domanda di registrazione del marchio figurativo Nael — Opposizione del titolare del marchio comunitario denominativo anteriore Mc Neal — Diniego di registrazione — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Determinazione del pubblico di riferimento — Valutazione del livello di attenzione del pubblico di riferimento — Valutazione del confronto dei prodotti, della somiglianza dei segni e del rischio di confusione)	4
2016/C 136/06	Causa C-382/15 P: Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2016 — Skype Ultd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Sky plc, già British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd (Impugnazione — Marchio comunitario — Non luogo a statuire)	4
2016/C 136/07	Causa C-383/15 P: Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2016 — Skype Ultd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Sky plc, già British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd (Impugnazione — Marchio comunitario — Non luogo a statuire)	5
2016/C 136/08	Causa C-384/15 P: Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2016 — Skype Ultd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Sky plc, già British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd (Impugnazione — Marchio comunitario — Non luogo a statuire)	5
2016/C 136/09	Causa C-397/15: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 13 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Itzehoe — Germania) — Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG/ Gerhild Lukath (Rinvio pregiudiziale — Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Primo protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte della convenzione di Roma — Articoli 1 e 2, lettere a) e b) — Giudici nazionali che possono adire la Corte di una questione pregiudiziale — Manifesta incompetenza della Corte)	6
2016/C 136/10	Causa C-170/15 P: Impugnazione proposta il 14 aprile 2015 dalla Enercon GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 gennaio 2015, nella causa T-665/13, Enercon GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	6
2016/C 136/11	Causa C-701/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 31 dicembre 2015 — Malpensa Logistica Europa SpA/SEA — Società Esercizi Aeroportuali SpA	7
2016/C 136/12	Causa C-3/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 4 gennaio 2016 — Lucio Cesare Aquino/Stato belga	7
2016/C 136/13	Causa C-9/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Kehl (Germania) il 7 gennaio 2016 — Procedimento penale a carico di A	8

2016/C 136/14	Causa C-26/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 18 gennaio 2016 — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira	9
2016/C 136/15	Causa C-29/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stralsund (Germania) il 18 gennaio 2016 — HanseYachts AG/Port D'Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D'Azur, Compagnie Generali IARD SA	10
2016/C 136/16	Causa C-31/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 18 gennaio 2016 — Visser Vastgoed Beleggingen BV/Raad van de gemeente Appingedam	11
2016/C 136/17	Causa C-34/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 6 de Alicante (Spagna) il 21 gennaio 2016 — Manuel González Poyato e Ana Belén Tovar García/Banco Popular Español S.A.	12
2016/C 136/18	Causa C-39/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Belgio) il 25 gennaio 2016 — Argenta Spaarbank NV /Belgische Staat	13
2016/C 136/19	Causa C-48/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Dunajská Streda (Slovacchia) il 27 gennaio 2016 — ERGO Poist'ovňa, a. s./Alžbeta Barliková	14
2016/C 136/20	Causa C-49/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 27 gennaio 2016 — Unibet International Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal	15
2016/C 136/21	Causa C-51/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi) il 28 gennaio 2016 — Stryker EMEA Supply Chain Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/ Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond	15
2016/C 136/22	Causa C-52/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 29 gennaio 2016 — «SEGRO» Kft./Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala	16
2016/C 136/23	Causa C-72/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice of England & Wales (Queen's Bench Division, Administrative Court) (Regno Unito) il 10 febbraio 2016 — Prospector Offshore Drilling SA, Prospector Rig 1 Contracting Company SARL, Prospector Rig 5 Contracting Company SARL, Ensco plc, Ensco Offshore UK Limited, Rowan Companies plc, Rowan Cayman Limited/Her Majesty's Treasury, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs	17
2016/C 136/24	Causa C-80/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 12 febbraio 2016 — ArcelorMittal Atlantique et Lorraine/Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie	18
2016/C 136/25	Causa C-83/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 12 febbraio 2016 — «Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna	19
2016/C 136/26	Causa C-105/16 P: Impugnazione proposta il 19 febbraio 2016 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2015, nella causa T-367/13, Repubblica di Polonia/Commissione europea	20

2016/C 136/27	Causa C-60/14: Ordinanza del presidente della Corte del 28 gennaio 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica	22
2016/C 136/28	Causa C-610/14: Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 18 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Prešov — Slovacchia) — Helena Kolcunová/Provident Financial s. r. o.	22
2016/C 136/29	Causa C-204/15: Ordinanza del presidente della Corte del 15 gennaio 2016 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa — Repubblica di Lettonia) — procedimento avviato da Valsts ieņēmumu dienests, con l'intervento di: SIA «Latspas»	23
2016/C 136/30	Causa C-306/15: Ordinanza del presidente della Corte del 15 gennaio 2016 — Commissione europea/Romania	23
2016/C 136/31	Causa C-445/15: Ordinanza del presidente della Corte della Corte del 5 febbraio 2016 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — The Queen, su istanza di Nutricia Limited/Secretary of State for Health . .	23
2016/C 136/32	Causa C-522/15 P: Ordinanza del presidente della Corte del 18 dicembre 2015 — Commissione europea/Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), Ori Martin SA	23

Tribunale

2016/C 136/33	Causa T-40/09: Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2016 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Selecciones Americanas (VOGUE CAFÉ) («Marchio comunitario — Opposizione — Marchio comunitario denominativo VOGUE CAFÉ — Marchi nazionali figurativi anteriori Vogue e VOGUE studio e domanda di marchio comunitario figurativo VOGUE — Uso effettivo dei marchi anteriori — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»)	24
2016/C 136/34	Causa T-251/12: Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016 — EGL e a./Commissione («Concorrenza — Intese — Servizi di trasporto aereo di merci internazionale — Decisione che accerta l'infrazione all'articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi — Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale — Definizione del mercato — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Cooperazione — Immunità parziale dalle ammende»)	24
2016/C 136/35	Causa T-254/12: Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016 — Kühne + Nagel International e a./Commissione («Concorrenza — Intese — Servizi di trasporto aereo di merci internazionale — Decisione che accerta l'infrazione dell'articolo 101 TFUE — Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Errori di valutazione — Durata dell'infrazione — Importo dell'ammenda — Punto 13 degli orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Valore delle vendite — Circostanze attenuanti — Proporzionalità — Diritti della difesa»)	25
2016/C 136/36	Causa T-264/12: Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016 — UTi Worldwide e a./Commissione («Concorrenza — Intese — Servizi di trasporto aereo di merci internazionale — Decisione che accerta l'infrazione all'articolo 101 TFUE — Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale dei servizi — Errori di valutazione — Prova — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Effetto sensibile sulla concorrenza — Importo dell'ammenda — Gravità dell'infrazione — Proporzionalità — Responsabilità solidale — Competenza estesa al merito»)	26

2016/C 136/37	Causa T-265/12: Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016 — Schenker/Commissione («Concorrenza — Intese — Servizi di trasporto aereo internazionale — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi — Sovrattasse e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale — Elementi di prova contenuti in una richiesta d'immunità — Tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti — Norme deontologiche relative a un obbligo di lealtà e a un divieto di doppia rappresentanza — Obblighi fiduciari — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Imputabilità del comportamento illecito — Scelta delle società — Ammende — Proporzionalità — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Parità di trattamento — Cooperazione — Transazione — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006»)	27
2016/C 136/38	Causa T-267/12: Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016 — Deutsche Bahn e a./Commissione («Concorrenza — Intese — Servizi di trasporto aereo di merci internazionale — Decisione che accerta l'infrazione all'articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi — Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale — Elementi di prova contenuti in una domanda di immunità — Tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti — Norme deontologiche relative ad un obbligo di lealtà e ad un divieto di doppia rappresentanza — Obblighi fiduciari — Imputabilità del comportamento illecito — Scelta delle società — Ammende — Proporzionalità — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Parità di trattamento — Cooperazione — Immunità parziale dalle ammende — Competenza estesa al merito — Transazione — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006»)	27
2016/C 136/39	Causa T-270/12: Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016 — Panalpina World Transport (Holding) e a./Commissione («Concorrenza — Intese — Servizi di trasporto aereo di merci internazionale — Decisione che accerta l'infrazione dell'articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi — Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale — Ammende — Proporzionalità — Gravità dell'infrazione — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Transazione — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006»)	28
2016/C 136/40	Causa T-15/14: Sentenza del Tribunale del 3 marzo 2016 — Simet/Commissione («Aiuti di Stato — Compensazione retroattiva di servizio pubblico concessa dalle autorità italiane — Servizi di trasporto interregionale tramite autobus prestati tra il 1987 e il 2003 — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno — Mantenimento di un obbligo di servizio pubblico — Concessione di una compensazione — Regolamento (CEE) n. 1191/69»)	29
2016/C 136/41	Causa T-79/14: Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2016 — Secop/Commissione («Aiuti di Stato — Salvataggio di imprese in difficoltà — Aiuto sotto forma di una garanzia dello Stato — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno — Mancato avvio del procedimento d'indagine formale — Gravi difficoltà — Diritti procedurali delle parti interessate»)	29
2016/C 136/42	Causa T-538/14: Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2016 — Peri/UAMI (Multiprop) («Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Multiprop — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di motivazione»)	30
2016/C 136/43	Causa T-557/14: Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2016 — BrandGroup/UAMI — Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SPEZOOMIX — Marchio comunitario denominativo anteriore Spezi — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)	30

2016/C 136/44	Causa T-675/14: Sentenza del Tribunale del 3 marzo 2016 — Spagna/Commissione («FEAOG — Sezione “Garanzia” — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Spese effettuate dalla Spagna — Rettifiche finanziarie forfettarie — Rettifiche finanziarie puntuali — Estensione della rettifica finanziaria a un periodo successivo alla comunicazione prevista dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006»)	31
2016/C 136/45	Causa T-778/14: Sentenza del Tribunale del 3 marzo 2016 — Ugly/UAMI — Group Lottuss (COYOTE UGLY) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo COYOTE UGLY — Impedimenti relativi alla registrazione — Decadenza del marchio comunitario denominativo anteriore — Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di marchio non registrato — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 — Assenza di marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6 bis della convenzione di Parigi — Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009»]	32
2016/C 136/46	Causa T-846/14: Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2016 — Spokey/UAMI — Leder Jaeger (SPOKeY) («Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo SPOKeY — Marchio comunitario denominativo anteriore SPOOKY — Dichiarazione di nullità parziale — Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Esame degli elementi di prova — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»)	32
2016/C 136/47	Causa T-61/15: Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2016 — 1&1 Internet/UAMI — Unoe Bank (1e1) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo 1e1 — Marchi nazionali denominativo anteriore UNO E e figurativo anteriore unoe — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)	33
2016/C 136/48	Cause riunite da T-279/15 a T-282/15: Sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2016 — Pirelli Tyre/UAMI (Battistrada di pneumatici e a.) («Disegno o modello comunitario — Disegni o modelli comunitari che rappresentano battistrada di pneumatici e rivestimenti pneumatici per ruote di veicoli — Assenza di domanda di rinnovo e cancellazione del disegno o modello alla scadenza della registrazione — Richiesta di restituito in integrum e domanda di rinnovo del disegno o modello»)	34
2016/C 136/49	Causa T-82/15: Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2016 — InAccess Networks Integrated Systems/Commissione [«Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Convenzione di sovvenzione relativa al progetto ATRACO — Note di addebito e decisioni contenute in talune lettere — Non luogo a statuire parziale — Natura contrattuale della controversia — Irricevibilità parziale»]	34
2016/C 136/50	Causa T-296/15: Ordinanza del Tribunale del 16 febbraio 2016 — Industrias Químicas del Vallés/Commissione [«Ricorso di annullamento — Prodotti fitosanitari — Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/408 — Costituzione di un elenco di sostanze candidate alla sostituzione — Inclusione del metalaxil nel predetto elenco — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»]	35
2016/C 136/51	Causa T-33/16: Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — TestBioTech/Commissione	36
2016/C 136/52	Causa T-80/16: Ricorso proposto il 23 febbraio 2016 — Shire Pharmaceuticals Ireland/EMA	37
2016/C 136/53	Causa T-82/16: Ricorso proposto il 23 febbraio 2016 — International Gaming Projects/EUIPO — adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION)	38

2016/C 136/54	Causa T-85/16: Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Posizione di due strisce parallele su una scarpa)	39
2016/C 136/55	Causa T-86/16: Ricorso proposto il 23 febbraio 2016 — Codorníu/EUIPO — Bodegas Altun (ANA DE ALTUN)	40
2016/C 136/56	Causa T-87/16: Ricorso proposto il 26 febbraio 2016 — Eurofast/Commissione	40
2016/C 136/57	Causa T-88/16: Ricorso proposto il 26 febbraio 2016 — Opko Ireland Global Holdings/EUIPO — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)	41
2016/C 136/58	Causa T-91/16: Ricorso proposto il 29 febbraio 2016 — Italia/Commissione	42
2016/C 136/59	Causa T-93/16: Ricorso proposto il 26 febbraio 2016 — Rheinmetall Waffe Munition/EUIPO (VANGUARD)	43
2016/C 136/60	Causa T-98/14: Ordinanza del Tribunale del 2 marzo 2016 — Société générale/Commissione	44
2016/C 136/61	Causa T-646/14: Ordinanza del Tribunale del 29 febbraio 2016 — Micula e a./Commissione	44
2016/C 136/62	Causa T-843/14: Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2016 — Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea	44
2016/C 136/63	Causa T-58/15: Ordinanza del Tribunale del 16 febbraio 2016 — Ludwig Bertram/UAMI — Seni Vita (Sanivita)	45
2016/C 136/64	Causa T-177/15: Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2016 — Grandel/UAMI — Beautyge Beauty Group (Beautygen)	45

Tribunale della funzione pubblica

2016/C 136/65	Causa F-3/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 2 marzo 2016 — Frieberger e Vallin/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Riforma dello Statuto — Regolamento n. 1023/2013 — Articolo 22 dell'allegato XIII dello Statuto — Aumento dell'età pensionabile — Rimborso dei contributi al regime pensionistico dell'Unione — Articolo 26 dell'allegato XIII dello Statuto — Rivalorizzazione del bonifico dei diritti a pensione)	46
2016/C 136/66	Causa F-59/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 2 marzo 2016 — FX/Commissione (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Indennità una tantum — Articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto — Cessazione definitiva dal servizio)	47
2016/C 136/67	Causa F-60/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 2 marzo 2016 — Ruiz Molina/UAMI (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Personale dell'UAMI — Contratto a tempo determinato accompagnato da una clausola di risoluzione — Clausola che prevede la fine del contratto nell'ipotesi in cui l'agente non sia iscritto in un elenco di riserva di un concorso — Risoluzione del contratto in applicazione della clausola di risoluzione — Data di decorrenza della clausola di risoluzione — Concorsi generali UAMI/AD/01/13 e UAMI/AST/02/13)	47

2016/C 136/68	Causa F-83/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 1° marzo 2016 — Pujante Cuadrapani/GSA (Funzione pubblica — Assunzione — Agente temporaneo — Licenziamento al termine del periodo di prova — Ricorso di annullamento proposto sia contro la decisione di licenziamento sia contro la decisione confermativa di licenziamento — Ricevibilità — Articolo 14, paragrafo 3, del RAA — Sviamento di potere e di procedura — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa — Consultazione della commissione paritetica di valutazione — Parere basato sull'esame di documenti scritti, senza audizione del ricorrente — Insussistenza di una violazione dei diritti della difesa)	48
2016/C 136/69	Causa F-84/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 2 marzo 2016 Loescher/Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Rappresentante sindacale — Messa a disposizione di un'organizzazione sindacale o professionale — Esercizio di promozione 2014 — Decisione di non promuovere il ricorrente — Articolo 45 dello Statuto — Comparazione dei meriti — Assenza di obblighi statuari di prevedere un metodo specifico di comparazione dei meriti del personale posto a disposizione di organizzazioni sindacali o professionali — Presa in considerazione dei rapporti informativi — Valutazione del livello delle responsabilità esercitate — Elementi di prova — Controllo dell'errore manifesto di valutazione)	49
2016/C 136/70	Causa F-25/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 26 febbraio 2016 — McArdle/Commissione	49
2016/C 136/71	Causa F-56/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 26 febbraio 2016 — McArdle/Commissione	49
2016/C 136/72	Causa F-29/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 26 febbraio 2016 — Wisniewski/Commissione	50
2016/C 136/73	Causa F-38/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 7 marzo 2016 — FJ/Parlamento	50

Rettifiche

2016/C 136/74	Rettifica del ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — EDF/Commissione (Causa T-747/15) (<i>GU C 78 del 29.2.2016</i>)	51
---------------	--	----

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2016/C 136/01)

Ultima pubblicazione

GU C 118 del 4.4.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 111 del 29.3.2016

GU C 106 del 21.3.2016

GU C 98 del 14.3.2016

GU C 90 del 7.3.2016

GU C 78 del 29.2.2016

GU C 68 del 22.2.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

**Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 21 gennaio 2016 — Alcoa Trasformazioni Srl/
Commissione europea, Repubblica italiana**

(Causa C-604/14 P) ⁽¹⁾

*(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Aiuti di Stato — Aiuto
concesso dalla Repubblica italiana a favore di Alcoa Trasformazioni Srl — Rimborso da parte della Cassa
Conguaglio di una parte delle spese di elettricità fatturate a detta società dal suo fornitore —
Incompatibilità con il mercato comune — Vantaggio — Obbligo della Commissione europea di procedere a
un'analisi economica)*

(2016/C 136/02)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Alcoa Trasformazioni Srl (rappresentanti: O.W. Brouwer, advocaat, nonché T. Salonico e M. Siragusa, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e É. Gippini Fournier, agenti), Repubblica italiana

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Alcoa Trasformazioni Srl è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 89 del 16.3.2015.

**Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 21 gennaio 2016 — Internationaler Hilfsfonds eV/
Commissione europea**

(Causa C-103/15 P) ⁽¹⁾

*(Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni dell'Unione europea — Azioni nei settori che
interessano i paesi in via di sviluppo — Rifiuto di concedere l'accesso a taluni documenti del fascicolo
relativo al contratto «LIEN 97-2011» — Esecuzione di una sentenza del Tribunale)*

(2016/C 136/03)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds eV (rappresentante: H.-H. Heyland, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e T. Scharf, agenti)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Internationaler Hilfsfonds eV è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 302 del 14.9.2015.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 4 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino- Italia) — Véronique Baudinet e a./ Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Torino

(Causa C-194/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articoli 63 TFUE e 65 TFUE — Libera circolazione dei capitali — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Fiscalità diretta — Tassazione dei dividendi — Convenzione bilaterale volta a prevenire la doppia imposizione — Doppia imposizione giuridica)

(2016/C 136/04)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Provinciale di Torino

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Véronique Baudinet, Adrien Boyer, Pauline Boyer, Edouard Boyer

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Torino

Dispositivo

Gli articoli 49 TFUE, 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, allorché un residente di tale Stato membro, azionista di una società stabilita in un altro Stato membro, percepisce da tale società dividendi tassati in entrambi gli Stati membri, non si ponga rimedio alla doppia imposizione, nello Stato membro di residenza dell'azionista, mediante l'imputazione di un credito d'imposta almeno pari all'importo dell'imposta versata nello Stato membro della fonte di tali dividendi.

⁽¹⁾ GU C 245 del 27.7.2015.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 febbraio 2016 — Emsibeth SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-251/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Marchio comunitario — Domanda di registrazione del marchio figurativo Nael — Opposizione del titolare del marchio comunitario denominativo anteriore Mc Neal — Diniego di registrazione — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Determinazione del pubblico di riferimento — Valutazione del livello di attenzione del pubblico di riferimento — Valutazione del confronto dei prodotti, della somiglianza dei segni e del rischio di confusione)

(2016/C 136/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Emsibeth SpA (rappresentante: A. Arpaia, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Emsibeth SpA sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 311 del 21.9.2015.

Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2016 — Skype Ultd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Sky plc, già British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd

(Causa C-382/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio comunitario — Non luogo a statuire)

(2016/C 136/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Skype Ultd (rappresentanti: A. Carboni e M. Browne, solicitors)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: P. Bullock, agente), Sky plc, già British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd (rappresentanti: D. Rose e J. Curry, solicitors)

Dispositivo

- 1) Non vi è luogo a statuire sull'impugnazione.

2) La Skype Ultd è condannata alle spese del presente procedimento.

⁽¹⁾ GU C 354 del 26.10.2015.

Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2016 — Skype Ultd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Sky plc, già British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd

(Causa C-383/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio comunitario — Non luogo a statuire)

(2016/C 136/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Skype Ultd (rappresentanti: A. Carboni, M. Browne, solicitors)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: P. Bullock, agente), Sky plc, già British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd (rappresentanti: D. Rose e J. Curry, solicitors)

Dispositivo

1) Non vi è luogo a statuire sull'impugnazione.

2) La Skype Ultd è condannata alle spese del presente procedimento.

⁽¹⁾ GU C 354 del 26.10.2015.

Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2016 — Skype Ultd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Sky plc, già British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd

(Causa C-384/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio comunitario — Non luogo a statuire)

(2016/C 136/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Skype Ultd (rappresentanti: A. Carboni e M. Browne, solicitors)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: P. Bullock, agente), Sky plc, già British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd (rappresentanti: D. Rose e J. Curry, solicitors)

Dispositivo

1) Non vi è luogo a statuire sull'impugnazione.

2) La Skype Ultd è condannata alle spese del presente procedimento.

⁽¹⁾ GU C 354 del 26.10.2015.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 13 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Itzehoe — Germania) — Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG/Gerhild Lukath

(Causa C-397/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Primo protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte della convenzione di Roma — Articoli 1 e 2, lettere a) e b) — Giudici nazionali che possono adire la Corte di una questione pregiudiziale — Manifesta incompetenza della Corte)

(2016/C 136/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Itzehoe

Parti

Ricorrente: Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG

Convenuta: Gerhild Lukath

Con l'intervento di: Rüdiger Boy, Boy Finanzberatung GmbH, Christian Maibaum, Vienna-Life Lebensversicherung AG, Frank Weber

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal Landgericht Itzehoe (tribunale regionale di Itzehoe, Germania), con decisione del 15 giugno 2015 nella causa C-397/15.

⁽¹⁾ GU C 320 del 28.9.2015.

Impugnazione proposta il 14 aprile 2015 dalla Enercon GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 gennaio 2015, nella causa T-665/13, Enercon GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-170/15 P)

(2016/C 136/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Enercon GmbH (rappresentante: R. Böhm, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Sesta Sezione), con ordinanza del 21 gennaio 2016, ha respinto l'impugnazione e ha deciso che la ricorrente dovrà sopportare le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 31 dicembre 2015 — Malpensa Logistica Europa SpA/SEA — Società Esercizi Aeroportuali SpA

(Causa C-701/15)

(2016/C 136/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Malpensa Logistica Europa SpA

Resistente: SEA — Società Esercizi Aeroportuali SpA

Questione pregiudiziale

Se l'art. 7 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 — che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ⁽¹⁾ —, nell'assoggettare alla disciplina degli appalti pubblici comunitari le attività di sfruttamento di un'area geografica ai fini di messa a disposizione di aeroporti ai vettori aerei, così come individuate dalla giurisprudenza nazionale richiamata ai paragrafi 6.4 e 6.5, osti ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 18/1999, che non prevede una previa selezione pubblica per ogni ipotesi di assegnazione, anche temporanea, di spazi a ciò destinati.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 4 gennaio 2016 — Lucio Cesare Aquino/Stato belga

(Causa C-3/16)

(2016/C 136/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: Lucio Cesare Aquino

Resistente in appello: Stato belga

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai fini dell'applicazione della giurisprudenza sviluppata dalla Corte di giustizia nelle cause Köbler (sentenza del 30 settembre 2003, C-224/01) ⁽¹⁾ e Traghetti del Mediterraneo (sentenza del 13 giugno 2006, C-173/03) ⁽²⁾, sulla responsabilità dello Stato per atti illeciti degli organi giurisdizionali che comportano una violazione del diritto dell'Unione, si debba considerare un giudice di ultima istanza il giudice la cui decisione non è stata valutata nell'ambito di un ricorso per cassazione in quanto, in applicazione di una norma di procedura nazionale, è stabilita una presunzione assoluta che il denunciante, che ha presentato una memoria nel procedimento per cassazione, abbia rinunciato agli atti.
- 2) Se sia compatibile con l'articolo 267, paragrafo 3, TFUE, anche alla luce degli articoli 47, paragrafo 2, e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽³⁾, che un giudice nazionale che ai sensi di questa disposizione del trattato è tenuto a rivolgersi alla Corte di giustizia in via pregiudiziale, respinga una domanda di pronuncia pregiudiziale per il solo motivo che la domanda è formulata in una memoria che, ai sensi del diritto processuale applicabile, non deve esser presa in considerazione in quanto presentata tardivamente.
- 3) Se, nel caso in cui il giudice ordinario supremo non accolga una richiesta di presentare una questione pregiudiziale, occorra presumere che si configuri una violazione dell'articolo 267, paragrafo 3, TFUE, anche alla luce degli articoli 47, paragrafo 2, e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, allorché tale giudice respinge la domanda con l'unica motivazione che la questione non viene presentata «dato che la motivazione non è ricevibile per ragioni inerenti alla procedura dinanzi al [giudice nazionale]».

⁽¹⁾ EU:C:2003:513.

⁽²⁾ EU:C:2006:391.

⁽³⁾ GU 2000, C 364, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Kehl (Germania) il 7 gennaio 2016 — Procedimento penale a carico di A

(Causa C-9/16)

(2016/C 136/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Kehl

Imputato nella causa principale

A

Altra parte nel procedimento: Staatsanwaltschaft Offenburg

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 67, paragrafo 2, TFUE e 20 e 21 del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾, o ulteriori disposizioni dell'Unione europea in materia, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che concede alle autorità di polizia dello Stato membro interessato, allo scopo di impedire o vietare ingressi illegali nel territorio sovrano di tale Stato membro o di prevenire determinati reati contro la sicurezza delle frontiere nonché quelli volti a ostacolare l'esercizio dei controlli di frontiera o compiuti all'atto dell'attraversamento delle frontiere, la facoltà di accertare sul suo territorio, entro una fascia di 30 km lungo il confine dello Stato membro in questione con gli Stati contraenti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen ⁽²⁾ del 14 giugno 1985, l'identità di qualsiasi persona, indipendentemente dal comportamento della stessa e dalla presenza di particolari circostanze, senza con ciò procedere, ai sensi degli articoli 23 e segg. del codice frontiere Schengen, al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alla frontiera interna interessata.

- 2) Se gli articoli 67, paragrafo 2, TFUE e 20 e 21 del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), o ulteriori disposizioni dell'Unione europea in materia, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che concede alle autorità di polizia dello Stato membro interessato, allo scopo di impedire o vietare ingressi illegali nel territorio sovrano di tale Stato membro a bordo dei treni e attraverso l'area degli impianti ferroviari appartenenti alle ferrovie dello Stato membro in questione, la facoltà di fermare per breve tempo e di interrogare qualsiasi persona, nonché di esigere la presentazione a fini di controllo dei documenti di identità o dei documenti che consentono di attraversare la frontiera, e di ispezionare i bagagli, allorché in base alla situazione o all'esperienza della polizia di frontiera si presuma che questi treni o impianti ferroviari vengano utilizzati per l'ingresso illegale e tale ingresso avvenga da uno Stato contraente della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, senza con ciò procedere, ai sensi degli articoli 23 e segg. del codice frontiere Schengen, al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alla frontiera interna interessata.

- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1).
- ⁽²⁾ Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni del 19 giugno 1990 (GU L 239, pag. 19).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 18 gennaio 2016 — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-26/16)

(2016/C 136/14)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Commissione Arbitrale)

Parti

Ricorrente: Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 138 [paragrafo 2], lettera a), della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 28 novembre 2006 osti ad una normativa nazionale [articoli 1, lettera e), e 14, lettera b), del regime IVA applicabile alle transazioni intracomunitarie] che esige, per la concessione dell'esenzione dall'IVA per le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, trasportati dall'acquirente dal territorio nazionale in un altro Stato membro, che l'acquirente sia stabilito o domiciliato in tale Stato membro.
- 2) Se l'articolo 138 [paragrafo 2], lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio osti al diniego dell'esenzione nello Stato membro di partenza del trasporto nel caso in cui il mezzo di trasporto acquistato sia stato trasportato in Spagna dove ha ottenuto una targa turistica, provvisoria e soggetta al regime fiscale previsto dagli articoli da 8 a 11, 13 e 15 del regio decreto spagnolo 10 settembre 1993, n. 1571.

- 3) Se l'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE impedisca di esigere il pagamento dell'IVA da parte del fornitore di un mezzo di trasporto nuovo, nel caso in cui non risulti appurato se il regime della targa turistica sia cessato o meno in virtù di una delle situazioni previste dagli articoli 11 e 15 del regio decreto spagnolo 10 settembre 1993, n. 1571, né se l'IVA sia stata — o verrà — pagata in seguito alla cessazione di tale regime.
- 4) Se l'articolo 138, [paragrafo 2], lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e i principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento ostino a che si esiga il pagamento dell'IVA dal fornitore di un mezzo di trasporto nuovo che è stato spedito in un altro Stato membro, nel caso in cui:
- l'acquirente, prima della spedizione, comunichi al fornitore che risiede nello Stato membro di destinazione e gli mostri un documento in cui si attesta che gli è stato attribuito in tale Stato membro un numero identificativo per stranieri, in cui si indicava una residenza in quest'ultimo Stato membro diversa da quella dichiarata dall'acquirente;
 - dopo la vendita l'acquirente trasmetta al fornitore alcuni documenti comprovanti che il mezzo di trasporto acquistato è stato sottoposto a controllo tecnico nello Stato membro di destinazione e che quest'ultimo Stato gli ha rilasciato una targa turistica;
 - non risulti provato che il fornitore avrebbe collaborato con l'acquirente per eludere il pagamento dell'IVA;
 - i servizi doganali non abbiano formulato obiezioni in merito all'annullamento della Declaração Aduaneira de Veículo sulla base dei documenti in possesso del fornitore.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stralsund (Germania) il 18 gennaio 2016 — HanseYachts AG/Port D'Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D'Azur, Compagnie Generali IARD SA

(Causa C-29/16)

(2016/C 136/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Stralsund

Parti

Ricorrente: HanseYachts AG

Convenute: Port D'Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D'Azur, Compagnie Generali IARD SA

Questioni pregiudiziali

Allorché il diritto processuale di uno Stato membro prevede un procedimento probatorio autonomo, nel quale con provvedimento del giudice viene richiesta una perizia di un esperto (nella presente fattispecie: l'expertise judiciaire di diritto francese), e in tale Stato membro viene eseguito un procedimento probatorio autonomo di tale tipo e alla fine nello stesso Stato membro e tra le stesse parti viene proposta un'azione basata sull'esito del procedimento probatorio:

Se in tale caso l'atto con cui è stato avviato il procedimento probatorio autonomo costituisca già «la domanda giudiziale o un atto equivalente» ai sensi dell'articolo 30, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 ⁽¹⁾, o se si possa qualificare come «domanda giudiziale o (...) atto equivalente» solo l'atto con cui è stata avviata l'azione giudiziale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 18 gennaio 2016 —
Visser Vastgoed Beleggingen BV/Raad van de gemeente Appingedam**

(Causa C-31/16)

(2016/C 136/16)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Visser Vastgoed Beleggingen BV

Resistente: Raad van de gemeente Appingedam

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «servizio», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva servizi ⁽¹⁾, debba essere interpretata nel senso che il commercio al dettaglio consistente nella vendita di merci come calzature e abbigliamento ai consumatori, è un servizio al quale sono applicabili le disposizioni della direttiva servizi in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, della medesima.
- 2) Il regime di cui al punto 8, per garantire la conservazione della vitalità del centro cittadino e per evitare che nelle zone centrali i negozi restino vuoti, mira a vietare talune forme di commercio al dettaglio, come la vendita di calzature e abbigliamento, in zone esterne al centro cittadino.

Se, alla luce del considerando 9 della direttiva servizi, una disposizione che prevede un siffatto regime esuli dalla portata della direttiva medesima, dato che siffatte disposizioni devono essere considerate come «norme riguardanti (...) la pianificazione urbana e rurale (...)» che non disciplinano o non influenzano specificatamente l'attività di servizi, ma devono essere rispettate dai prestatori nello svolgimento della loro attività economica, alla stessa stregua dei singoli che agiscono a titolo privato».

- 3) Se per poter presumere il carattere transfrontaliero di una situazione sia sufficiente che non si possa escludere che un commerciante al dettaglio di un altro Stato membro si potrebbe stabilire sul luogo ovvero che i clienti del commerciante al dettaglio potrebbero provenire da un altro Stato membro, oppure se debbano esistere indicazioni concrete in tal senso.
- 4) Se il capo III della direttiva servizi (libertà di stabilimento) sia applicabile a situazioni puramente interne o se, al fine per valutare sull'applicabilità di detto capo, sia rilevante la giurisprudenza della Corte relativa alle disposizioni del Trattato sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei servizi in situazioni puramente interne.
- 5 a) Se un regime compreso in un piano regolatore ai sensi del punto 8 rientri nell'ambito di applicazione della nozione di «requisito», ai sensi degli articoli 4, punto 7, e 14, parte iniziale e punto 5, della direttiva servizi, e non in quello della nozione di «regime di autorizzazione», di cui agli articoli 4, punto 6, 9 e 10 della direttiva servizi.

- b) Se l'articolo 14, punto 5, della direttiva servizi — qualora un regime come quello di cui al punto 8 rientri nella portata della nozione di «requisito» — o gli articoli 9 e 10 della direttiva servizi — qualora un regime come quello di cui al punto 8 rientri nella portata della nozione di «autorizzazione» — ostino a che una giunta comunale adotti un regime come quello di cui al punto 8.
- 6) Se un regime come quello di cui al punto 8 rientri nell'ambito di applicazione degli articoli da 34 a 36, oppure da 49 a 55 TFUE, e, in tal caso, se siano applicabili le deroghe riconosciute dalla Corte di giustizia, purché proporzionalmente presenti.

(¹) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 6 de Alicante (Spagna) il 21 gennaio 2016 — Manuel González Poyato e Ana Belén Tovar García/Banco Popular Español S.A.

(Causa C-34/16)

(2016/C 136/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 6 de Alicante

Parti

Ricorrenti: Manuel González Poyato e Ana Belén Tovar García

Convenuto: Banco Popular Español S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) Nell'ambito di un contratto di prestito concluso tra un professionista e un consumatore e contenente una clausola predisposta e non negoziata individualmente relativa alla limitazione della diminuzione del tasso di interesse ordinario pattuito («cláusula suelo»), inserita in tale contratto in modo non sufficientemente chiaro e comprensibile per il consumatore, a tal punto da essere ritenuta abusiva da parte del tribunale, se sia compatibile con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (¹) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, un'interpretazione dei termini «non vincolano» in base alla quale la dichiarazione da parte di un tribunale che tale clausola è abusiva possa comportare che quanto già corrisposto al professionista dal consumatore non gli venga restituito in conseguenza di tale clausola.
- 2) Nel caso in cui si ritenga che l'interpretazione di cui al punto 1) sia compatibile con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, se sia compatibile con il concetto di «mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive», di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, un'interpretazione come quella di cui sopra relativamente agli effetti che derivano dalla dichiarazione che una clausola come quella descritta è abusiva.
- 3) Nel caso in cui si ritenga che le interpretazioni di cui ai punti precedenti non siano compatibili con gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, se sia in contrasto con il «requisito della buona fede», sempre e comunque, l'inserimento in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore di clausole che definiscano l'oggetto principale del contratto e siano redatte in modo non sufficientemente chiaro e comprensibile, oppure se tale violazione del principio della buona fede debba valutarsi con riferimento ad altre circostanze. In quest'ultimo caso, quali siano le circostanze che il giudice nazionale deve valutare per poter ritenere che non sussiste violazione del principio della buona fede, ove riscontri una clausola che definisce l'oggetto principale del contratto redatta in modo poco chiaro e comprensibile. In particolare, se si possa includere tra tali circostanze l'esistenza di normativa nazionale con rango di legge o di regolamento la quale astrattamente preveda la validità di questo tipo di clausole («cláusulas suelo»).

- 4) Nell'ambito di un procedimento come quello principale, in cui sia stata proposta un'azione individuale tesa a far dichiarare nulla una «cláusula suelo» considerata poco trasparente, se sia compatibile con i termini «non vincolano il consumatore» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, un'interpretazione che limiti la restituzione di quanto corrisposto al professionista dal consumatore in applicazione di tale clausola, dichiarata abusiva dal Tribunale a motivo di un rischio di grave disturbo dell'ordine pubblico economico, qualora la sentenza pronunciata dal Tribunale non abbia forza di giudicato per altri consumatori che si trovino nella stessa situazione.

⁽¹⁾ GU L 95, pag. 29.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Belgio) il
25 gennaio 2016 — Argenta Spaarbank NV /Belgische Staat**

(Causa C-39/16)

(2016/C 136/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

Parti

Ricorrente: Argenta Spaarbank NV

Convenuto: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 198, 10°, WIB92, nella versione vigente per gli esercizi d'imposta 2000 en 2001, violi l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie del 23 luglio 1990 (direttiva 90/435/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio), in quanto stabilisce che gli interessi non sono considerati come spese professionali sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, che possono essere oggetto di deduzione in forza degli articoli da 202 a 204, ricevuti da una società relativamente ad azioni o quote che quest'ultima, al momento della relativa cessione, non abbia detenuto per un periodo ininterrotto di almeno un anno, senza che sia operata alcuna distinzione a seconda che gli interessi in parola riguardino o meno (il finanziamento della) partecipazione dalla quale provengono i dividendi che possono beneficiare dell'esenzione.
- 2) Se l'articolo 198, 10°, WIB92, nella versione vigente per gli esercizi d'imposta 2000 en 2001, costituisca una disposizione necessaria per evitare le frodi e gli abusi, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie del 23 luglio 1990 (direttiva 90/435/CEE del Consiglio), e, in caso affermativo, se l'articolo 190, 10°, WIB92 vada oltre quanto necessario per evitare tali frodi e abusi, nel prevedere che gli interessi non sono considerati come spese professionali sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, che possono essere oggetto di deduzione in forza degli articoli da 202 a 204, ricevuti relativamente ad azioni o quote che, al momento della loro cessione, non siano state detenute per un periodo ininterrotto di almeno un anno, senza che sia operata alcuna distinzione a seconda che gli interessi in parola riguardino o meno (il finanziamento della) partecipazione dalla quale sono ricevuti i dividendi che possono beneficiare dell'esenzione.

⁽¹⁾ Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Dunajská Streda (Slovacchia) il
27 gennaio 2016 — ERGO Poist'ovňa, a. s./Alžbeta Barlíková**

(Causa C-48/16)

(2016/C 136/19)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Dunajská Streda

Parti

Ricorrente: ERGO Poist'ovňa, a. s.

Convenuta: Alžbeta Barlíková

Questioni pregiudiziali

1. Se l'espressione «*il contratto tra il terzo ed il preponente non sarà eseguito*», di cui all'articolo 11 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 ⁽¹⁾, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (in prosieguo: «la direttiva 86/653») debba essere interpretata nel senso che comprende:
 - a) la totale inesecuzione del contratto, e quindi il caso in cui né il preponente né il terzo forniscano nemmeno parzialmente le prestazioni previste nel contratto, o
 - b) anche la parziale inesecuzione del contratto, e quindi, ad esempio, se non sia raggiunto il volume d'affari stabilito, o, se del caso, il contratto non sia stato mantenuto per il periodo di tempo previsto.
2. Qualora sia corretta l'interpretazione di cui alla lettera b) della prima questione, se l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 86/653 debba essere interpretato nel senso che non costituisce una deroga a detrimento dell'agente la clausola del contratto di agenzia commerciale secondo la quale l'agente è tenuto a restituire una quota proporzionale della sua provvigione se il contratto tra il preponente e il terzo non è eseguito nella portata prevista, e, segnatamente, nella portata stabilita nel contratto di agenzia commerciale.
3. Se in fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, per valutare se sussistano «*circostanze imputabili al preponente*» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 86/653 debbano essere esaminate:
 - a) unicamente le circostanze giuridiche che hanno direttamente condotto all'estinzione del contratto (ad esempio qualora l'estinzione del contratto sia dovuta all'inadempimento delle obbligazioni da esso derivanti da parte del terzo)
 - b) o si debba anche esaminare se tali circostanze giuridiche non siano state conseguenza della condotta del preponente nei rapporti giuridici con detto terzo, che ha determinato una perdita di fiducia del terzo nel preponente e indotto di conseguenza tale terzo alla violazione dell'obbligazione derivante dal contratto con il preponente.

⁽¹⁾ GU L 382, pag. 17.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(Ungheria) il 27 gennaio 2016 — Unibet International Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi
Hivatal**

(Causa C-49/16)

(2016/C 136/20)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Unibet International Limited

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») debba essere interpretato nel senso che esso osta a una misura nazionale secondo cui la normativa di uno Stato membro che indicendo, eventualmente, una gara d'appalto per l'attribuzione di una concessione o accettando un'offerta presentata per l'ottenimento di quest'ultima, garantisca la possibilità teorica che qualsiasi operatore che soddisfi i requisiti giuridici — compreso un operatore stabilito in un altro Stato membro — ottenga la concessione per la prestazione di servizi di giochi d'azzardo in linea non liberalizzati, attraverso una pubblica gara di appalto oppure mediante la presentazione di un'offerta, quando, in realtà, lo Stato membro in questione non indice alcuna gara per l'attribuzione della concessione e il prestatore del servizio non ha, in pratica, la possibilità di presentare un'offerta e, tuttavia, le autorità dello Stato membro dichiarano che il prestatore del servizio, avendo fornito quest'ultimo senza l'autorizzazione basata sulla concessione, ha infranto la legge e gli infliggono la sanzione amministrativa prevista dalla normativa (inaccessibilità temporanea e ammenda in caso di violazione ripetuta).
- 2) Se l'articolo 56 TFUE osti a che uno Stato membro introduca norme di rango superiore, sotto il profilo del suo diritto nazionale, tali da offrire agli operatori di giochi d'azzardo in linea la possibilità teorica di prestare, a livello transfrontaliero, servizi concernenti siffatti giochi mentre, in assenza di norme esecutive di rango inferiore all'interno dello Stato membro, tali operatori non possono realmente ottenere dalle autorità le autorizzazioni necessarie per la prestazione del servizio.
- 3) Laddove il giudice investito della controversia principale dichiari, alla luce delle risposte fornite alle questioni precedenti, che la misura dello Stato membro si pone in contrasto con l'articolo 56 TFUE, se detto giudice agisca compatibilmente al diritto dell'Unione qualora ritenga contrarie all'articolo 56 TFUE sia la violazione delle norme giuridiche dichiarata nelle decisioni delle autorità dello Stato membro, a causa della prestazione del servizio senza autorizzazione, sia la sanzione amministrativa inflitta a causa di tale violazione (inaccessibilità temporanea e ammenda).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi) il
28 gennaio 2016 — Stryker EMEA Supply Chain Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/
Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond**

(Causa C-51/16)

(2016/C 136/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Noord-Holland

Parti

Ricorrente: Stryker EMEA Supply Chain Services BV

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

Questioni pregiudiziali

- 1) se la voce 9021 della Nomenclatura Combinata debba essere interpretata nel senso che le viti da impianto sopra descritte al punto 4 della decisione di rinvio, destinate esclusivamente a essere inserite nel corpo umano per il trattamento di fratture o l'impianto di protesi, possono essere classificate sotto tale voce;
- 2) se il regolamento n. 1212/2014 ⁽¹⁾ sia valido.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 della Commissione, dell'11 novembre 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 329, pag. 3).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi
Bírószág (Ungheria) il 29 gennaio 2016 — «SEGRO» Kft./Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási
Földhivatala**

(Causa C-52/16)

(2016/C 136/22)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bírószág

Parti

Ricorrente: «SEGRO» Kft.

Convenuta: Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, la quale — senza prendere in considerazione altri criteri — stabilisca l'obbligo di cancellare l'iscrizione dei diritti di usufrutto e di uso gravanti su beni immobili agricoli e registrati a nome di società commerciali o di persone fisiche che non siano parenti stretti del proprietario, senza imporre nel contempo, a favore dei titolari dei diritti di usufrutto e di uso estinti, una compensazione per le perdite patrimoniali che, pur non essendo esigibile nel quadro della liquidazione tra le parti contraenti, tragga origine da contratti validi.

- 2) Se gli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro la quale — senza prendere in considerazione altri criteri — stabilisca l'obbligo di cancellare l'iscrizione dei diritti di usufrutto e di uso gravanti su beni immobili agricoli e registrati, in virtù di contratti stipulati anteriormente al 30 aprile 2014, a nome di società commerciali o di persone fisiche che non siano parenti stretti del proprietario, e imponga nel contempo, a favore dei titolari dei diritti di usufrutto e di uso estinti, una compensazione per le perdite patrimoniali che, pur non essendo esigibile nel quadro della liquidazione tra le parti contraenti, sia riconducibile a contratti validi.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice of England & Wales (Queen's Bench Division, Administrative Court) (Regno Unito) il 10 febbraio 2016 — Prospector Offshore Drilling SA, Prospector Rig 1 Contracting Company SARL, Prospector Rig 5 Contracting Company SARL, Ensco plc, Ensco Offshore UK Limited, Rowan Companies plc, Rowan Cayman Limited/Her Majesty's Treasury, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-72/16)

(2016/C 136/23)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice of England & Wales (Queen's Bench Division, Administrative Court) (Regno Unito)

Parti

Ricorrenti: Prospector Offshore Drilling SA, Prospector Rig 1 Contracting Company SARL, Prospector Rig 5 Contracting Company SARL, Ensco plc, Ensco Offshore UK Limited, Rowan Companies plc, Rowan Cayman Limited

Convenuti: Her Majesty's Treasury, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 49, 56 o 63 TFUE ostino a una normativa, come quella di cui alla parte 8ZA del Corporation Tax Act 2010, che disciplina gli sgravi per spese utilizzabili rispetto agli utili imponibili nel Regno Unito di una società che fornisce servizi di perforazione all'industria petrolifera (un «appaltatore del settore petrolifero») derivanti da attività (le «operazioni interessate») che implicano l'utilizzo di determinate tipologie di beni (i «beni rilevanti») presi in locazione da un soggetto «associato» all'appaltatore del settore petrolifero, in base alla quale:
- 1.1. ai fini del computo degli utili derivanti dalle operazioni interessate, fissa un tetto prestabilito alla deducibilità dei pagamenti effettuati per la locazione dei beni rilevanti dai soggetti associati, calcolato sulla base del costo iniziale del bene locato;
 - 1.2. stabilisce che l'importo dei pagamenti così escluso in forza del tetto può essere dedotto dai redditi imponibili nel Regno Unito (ove presenti) dell'appaltatore del settore petrolifero o di altre compagnie del medesimo gruppo che non derivano dalle operazioni interessate; e
 - 1.3. separa i ricavi derivanti dalle operazioni interessate impedendo che le spese sostenute nel Regno Unito o le perdite subite nel Regno Unito o altrove nel gruppo dell'appaltatore del settore petrolifero siano compensate con i ricavi derivanti dalle operazioni interessate, ma permette che siano portate in compensazione con altri ricavi (se presenti).

- 2) In particolare, se gli articoli 49, 56 o 63 TFUE ostino a una normativa siffatta nel caso in cui:
- 2.1. un appaltatore del settore petrolifero soggetto all'imposta britannica sulle società prende in locazione i suoi beni da una società collegata non assoggettata all'imposta britannica sulle società, costituita in base al diritto di — nonché avente sede in — un altro Stato membro; e/o
 - 2.2. sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.1 che precede e, nello specifico, l'appaltatore del settore petrolifero è anch'esso costituito in base al diritto di detto altro Stato membro e ivi ha la propria sede; e/o
 - 2.3. l'appaltatore del settore petrolifero assoggettato all'imposta britannica sulle società è una controllata di una società capogruppo britannica che ha un'altra controllata non assoggettata all'imposta sulle società e costituita in base al diritto di — nonché avente sede in — uno Stato terzo e l'appaltatore del settore petrolifero prende in locazione i suoi beni da detta società controllata di un paese terzo; e/o
 - 2.4. ogni altra combinazione rilevante di luogo di stabilimento e/o regime fiscale applicabile per l'appaltatore del settore petrolifero e/o il locatore titolare dei beni.
- 3) Se occorra rispondere in senso diverso a una delle questioni che precedono qualora, in generale e/o nel caso specifico delle [ricorrenti], i gruppi proprietari delle piattaforme petrolifere che forniscono servizi di perforazione nel Regno Unito non abbiano ricavi netti rilevanti nel Regno Unito diversi da quelli derivanti dalle attività in parola.
- 4) Se occorra rispondere in senso diverso a una delle questioni che precedono qualora l'obiettivo delle disposizioni contestate sia quello di prevenire l'elusione fiscale grazie alla creazione di una struttura societaria artificiosamente frammentata priva di realtà economica indipendente al di fuori del gruppo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 12 febbraio 2016 — ArcelorMittal Atlantique et Lorraine/Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

(Causa C-80/16)

(2016/C 136/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Montreuil

Parti

Ricorrente: ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

Resistente: Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nella sua decisione 2011/278/UE ⁽¹⁾, la Commissione europea, escludendo dal valore del parametro di riferimento della ghisa liquida le emissioni legate ai gas di scarico riciclati nella produzione di elettricità, abbia violato l'articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ⁽²⁾ sulle norme per la determinazione dei parametri di riferimento ex-ante e in particolare l'obiettivo di recupero efficiente di energia a partire dai gas di scarico e la possibilità di assegnare quote gratuite nel caso di elettricità prodotta a partire da gas di scarico.

- 2) Se, basandosi, nella predetta decisione, sui dati provenienti dal «BREF» ferro e acciaio e dalle «LGM 2007» per determinare il parametro di riferimento della ghisa liquida, la Commissione abbia violato l'obbligo di utilizzo dei dati scientifici più accurati e più aggiornati disponibili cui è tenuta e/o il principio di buon andamento dell'amministrazione.
- 3) Se, nella decisione 2011/278/UE, la scelta della Commissione europea, qualora sia accertata, di includere un impianto che produce sia minerale sinterizzato che pellet negli impianti di riferimento per determinare il parametro di riferimento del minerale sinterizzato, sia tale da inficiare la legittimità del valore del predetto parametro di riferimento.
- 4) Se la Commissione, omettendo di precisare specificamente nella predetta decisione le ragioni della sua scelta, abbia violato l'obbligo di motivazione imposto dall'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

-
- ⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 430, pag. 1).
- ⁽²⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il
12 febbraio 2016 — «Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stoliczna**

(Causa C-83/16)

(2016/C 136/25)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: «Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD

Convenuto: Nachalnik na Mitnitsa Stoliczna

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 161, paragrafo 5, e 210, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario debbano essere interpretati nel senso che l'esportatore dal territorio doganale della Comunità sia una persona ivi stabilita, nonché parte di un contratto di vendita di merci nei confronti di una persona stabilita in un paese terzo, qualora tale contratto costituisca il motivo per il vincolo delle merci al regime di esportazione ai sensi del regolamento in parola.

- 2) Se gli articoli 161, paragrafo 1, e 210, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 debbano essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, sussista un'esportazione e un'obbligazione doganale all'esportazione, con riguardo a un'imbarcazione (uno yacht), battente bandiera di uno Stato membro, sorga solamente sulla base di un contratto di vendita nei confronti di una persona stabilita in un paese terzo e della cancellazione di detta imbarcazione dai registri di immatricolazione dello Stato membro citato.
- 3) Se l'articolo 795, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽¹⁾ [della Commissione], del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nell'ambito dell'esportazione di un'imbarcazione (uno yacht), battente bandiera di uno Stato membro, il contratto di vendita dell'imbarcazione ad una persona stabilita in un paese terzo e la cancellazione di detta imbarcazione dai registri di immatricolazione dello Stato membro citato integrino una prova sufficiente ai sensi della disposizione in questione.
- 4) Se dall'articolo 795, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), e quarto comma, [in combinato disposto con] l'articolo 796 sexies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 si evinca che la valutazione delle autorità doganali competenti [sulla presenza] di prove sufficienti a norma dell'articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4, del regolamento in parola è vincolante nelle circostanze di cui al procedimento principale e non è soggetta ad alcuna verifica dell'autorità doganale competente per l'accettazione a posteriori di una dichiarazione in dogana ai sensi della prima disposizione.

⁽¹⁾ GU L 302, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253, pag. 1.

Impugnazione proposta il 19 febbraio 2016 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2015, nella causa T-367/13, Repubblica di Polonia/Commissione europea

(Causa C-105/16 P)

(2016/C 136/26)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea, del 3 dicembre 2015, nella causa T-367/13, Repubblica di Polonia contro Commissione europea, nella parte in cui tale sentenza ha respinto la prima censura nell'ambito del primo motivo del ricorso di annullamento della decisione di esecuzione 2013/214/UE, del 2 maggio 2013, [notificata con il numero C(2013) 2436], che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾, concernente il requisito della destinazione del 50 % almeno dell'aiuto finanziario a misure di ristrutturazione,

- annullare la decisione di esecuzione 2013/214/UE, del 2 maggio 2013, [notificata con il numero C(2013) 2436], che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui ha imposto una rettifica estrapolata nella misura dell'11 % delle spese dichiarate dalla Repubblica di Polonia a titolo di sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza, di EUR 4 583 950,92 e di EUR 39 583 726,30,
- condannare la Commissione europea alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Polonia chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea, del 3 dicembre 2015, nella causa T-367/13, Repubblica di Polonia contro Commissione europea, nella parte in cui tale sentenza ha respinto la prima censura nell'ambito del primo motivo del ricorso di annullamento della decisione di esecuzione 2013/214/UE, del 2 maggio 2013, [notificata con il numero C(2013) 2436], che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 11), concernente il requisito della destinazione del 50 % almeno dell'aiuto finanziario a misure di ristrutturazione, nonché l'annullamento della citata decisione nella parte in cui ha imposto una rettifica estrapolata nella misura dell'11 % delle spese dichiarate dalla Repubblica di Polonia a titolo di sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza, di EUR 4 583 950,92 e di EUR 39 583 726,30, ed inoltre la condanna della Commissione europea alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso della Repubblica di Polonia di annullamento della decisione della Commissione europea che ha previsto l'applicazione di una rettifica finanziaria di EUR 8 292 783,94 e di EUR 71 610 559,39 agli importi dichiarati dalla Repubblica di Polonia a titolo di sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza.

La Commissione ha contestato alla Repubblica di Polonia cinque inadempimenti nell'erogazione dei mezzi di sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza, tra cui la violazione del requisito della destinazione, da parte dell'agricoltore, del 50 % almeno del sostegno a misure di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 33 ter del regolamento n. 1257/1999⁽²⁾. Tale inadempimento ha costituito la base per l'imposizione, da parte della Commissione, di una rettifica estrapolata nella misura dell'11 % delle spese destinate al sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza, corrispondente alla percentuale delle domande che non avevano rispettato il requisito della destinazione della metà dell'aiuto finanziario a misure di ristrutturazione, su un campione di 100 fascicoli di domande controllati dalla Commissione.

A tal riguardo la Repubblica di Polonia contesta alla sentenza impugnata l'errata interpretazione dell'articolo 33 ter del regolamento n. 1257/1999, consistente nell'assunto che la concessione del sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza è condizionata alla destinazione del 50 % almeno dell'aiuto a misure di ristrutturazione, mentre un siffatto requisito non ha alcun fondamento nel diritto dell'Unione.

In conseguenza dell'accoglimento dell'errata interpretazione della succitata disposizione, il Tribunale ha ritenuto che nella decisione impugnata la Commissione avesse correttamente assunto che la Repubblica di Polonia poteva approvare soltanto quelle domande iniziali di concessione dell'aiuto nelle quali gli agricoltori che intendevano beneficiare del sostegno si erano impegnati, in particolare, a destinare il 50 % almeno di detto aiuto a misure di ristrutturazione.

L'inadempimento consistente nella violazione del requisito della destinazione, da parte dell'agricoltore, del 50 % almeno del sostegno a misure di ristrutturazione ha costituito la base per l'imposizione di una rettifica estrapolata nella misura dell'11 % delle spese destinate al sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza.

A parere della Repubblica di Polonia il requisito della destinazione, da parte dell'agricoltore, del 50 % almeno del sostegno a misure di ristrutturazione non risulta dal diritto dell'Unione. Nessuna delle disposizioni del diritto dell'Unione che definiscono dettagliatamente le condizioni per la concessione di un sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza prevede la condizione della destinazione del 50 % almeno dell'aiuto a misure di ristrutturazione. Una siffatta condizione non è prevista dall'articolo 33 ter del regolamento n. 1257/1999. Il requisito in parola non è stato nemmeno sancito dalla Commissione nel regolamento n. 141/2004⁽³⁾ il quale stabilisce le disposizioni di applicazione delle misure specifiche di sviluppo rurale di cui al capo IX bis del regolamento n. 1257/1999.

Le autorità polacche non si sono quindi rese inadempienti agli obblighi di controllo con riferimento alle suesposte condizioni di ottenimento del sostegno nell'ambito della misura «sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza». Pertanto l'imposizione di una rettifica finanziaria sulla base di un siffatto inadempimento era infondata. Di conseguenza, infondato è il rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso di annullamento della decisione di esecuzione 2013/214/UE, nella parte in cui tale decisione ha imposto una rettifica estrapolata nella misura dell'11 % delle spese dichiarate dalla Repubblica di Polonia a titolo di sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semisussistenza.

⁽¹⁾ GU L 123, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure transitorie di sviluppo rurale applicabili alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia (GU L 24, pag. 25).

Ordinanza del presidente della Corte del 28 gennaio 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-60/14)⁽¹⁾

(2016/C 136/27)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 93 del 29.3.2014.

Ordinanza del presidente della Nona Sezione della Corte del 18 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Prešov — Slovacchia) — Helena Kolcunová/Provident Financial s. r. o.

(Causa C-610/14)⁽¹⁾

(2016/C 136/28)

Lingua processuale: lo slovacco

Il presidente della Nona Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 118 del 13.4.2015.

Ordinanza del presidente della Corte del 15 gennaio 2016 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa — Repubblica di Lettonia) — procedimento avviato da Valsts ieņēmumu dienests, con l'intervento di: SIA «Latspas»

(Causa C-204/15) ⁽¹⁾

(2016/C 136/29)

Lingua processuale: il lettone

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 228 del 13.7.2015.

Ordinanza del presidente della Corte del 15 gennaio 2016 — Commissione europea/Romania

(Causa C-306/15) ⁽¹⁾

(2016/C 136/30)

Lingua processuale: il rumeno

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 311 del 21.9.2015.

Ordinanza del presidente della Corte della Corte del 5 febbraio 2016 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — The Queen, su istanza di Nutricia Limited/Secretary of State for Health

(Causa C-445/15) ⁽¹⁾

(2016/C 136/31)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 354 del 26.10.2016.

Ordinanza del presidente della Corte del 18 dicembre 2015 — Commissione europea/Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), Ori Martin SA

(Causa C-522/15 P) ⁽¹⁾

(2016/C 136/32)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 406 del 7.12.2015.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2016 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Selecciones Americanas (VOGUE CAFÉ)

(Causa T-40/09) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Marchio comunitario denominativo VOGUE CAFÉ — Marchi nazionali figurativi anteriori Vogue e VOGUE studio e domanda di marchio comunitario figurativo VOGUE — Uso effettivo dei marchi anteriori — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2016/C 136/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: T. Alkin, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente R. Pethke e D. Botis, successivamente I. Harrington, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Selecciones Americanas, SA (Sitges, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 19 novembre 2008 (procedimento R 0280/2008-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Selecciones Americanas, SA e la Advance Magazine Publishers, Inc.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 19 novembre 2008 (procedimento R 0280/2008-4), nella parte in cui ha concluso per la sussistenza di un rischio di confusione tra il marchio comunitario richiesto VOGUE CAFÉ e il marchio spagnolo figurativo VOGUE studio registrato con il numero 2529728.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'Advance Magazine Publishers, Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 82 del 4.4.2009

Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016 — EGL e a./Commissione

(Causa T-251/12) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Servizi di trasporto aereo di merci internazionale — Decisione che accerta l'infrazione all'articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi — Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale — Definizione del mercato — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Cooperazione — Immunità parziale dalle ammende»)

(2016/C 136/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: EGL, Inc. (Houston, Stati Uniti), Ceva Freight (UK) Ltd (Ashby de la Zouch, Regno Unito) e Ceva Freight Shanghai Ltd (Shanghai, Cina) (rappresentanti: inizialmente M. Brealey, QC, S. Love, barrister, M. Pullen, D. Gillespie e R. Fawcett Feuillet, solicitors, successivamente M. Brealey, S. Love, M. Pullen, R. Fawcett Feuillet e M. Boles, solicitors, ed infine M. Brealey e M. Pullen)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e P. Van Nuffel, agenti, assistiti da S. Kingston, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39462 — Trasporto merci), per quanto riguarda le ricorrenti, e, in subordine, domanda di riforma delle ammende loro inflitte nell'ambito di tale decisione.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La EGL, Inc., la Ceva Freight (UK) Ltd e la Ceva Freight Shanghai Ltd sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 227 del 28.7.2012.

Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016 — Kühne + Nagel International e a./Commissione

(Causa T-254/12) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Servizi di trasporto aereo di merci internazionale — Decisione che accerta l'infrazione dell'articolo 101 TFUE — Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Errori di valutazione — Durata dell'infrazione — Importo dell'ammenda — Punto 13 degli orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Valore delle vendite — Circostanze attenuanti — Proporzionalità — Diritti della difesa»)

(2016/C 136/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Kühne + Nagel International AG (Feusisberg, Svizzera), Kühne + Nagel Management AG (Feusisberg), Kühne + Nagel Ltd (Uxbridge, Regno Unito), Kühne + Nagel Ltd (Shanghai, Cina), e Kühne + Nagel Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: U. Denzel, C. Klöppner e C. von Köckritz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Hödlmayr, N. von Lingen e G. Meessen, successivamente C. Hödlmayr, G. Meessen e A. Dawes, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39462 — Trasporto merci), per quanto riguarda le ricorrenti, e, in subordine, domanda di riforma delle ammende loro inflitte nell'ambito di tale decisione.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

- 2) La Kühne + Nagel International AG, la Kühne + Nagel Management AG, la Kühne + Nagel Ltd (con sede a Uxbridge), la Kühne + Nagel Ltd (con sede a Shanghai) e la Kühne + Nagel Ltd (con sede a Hong Kong) sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 227 del 28.7.2012.

Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016 — UTi Worldwide e a./Commissione

(Causa T-264/12) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Servizi di trasporto aereo di merci internazionale — Decisione che accerta l'infrazione all'articolo 101 TFUE — Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale dei servizi — Errori di valutazione — Prova — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Effetto sensibile sulla concorrenza — Importo dell'ammenda — Gravità dell'infrazione — Proporzionalità — Responsabilità solidale — Competenza estesa al merito»)

(2016/C 136/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: UTi Worldwide, Inc. (Tortola, Regno Unito), UTi Nederland BV (Schiphol, Paesi Bassi), e UTi Worldwide (UK) Ltd (Reading, Regno Unito) (rappresentante: P. Kirch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, V. Bottka e G. Meessen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39462 — Trasporto merci), per quanto riguarda le ricorrenti, e, in subordine, domanda di riforma dell'ammenda loro inflitta nell'ambito di tale decisione.

Dispositivo

- 1) La decisione C (2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39462 — Trasporto merci), è annullata nella parte in cui l'importo dell'ammenda inflitta alla UTi Worldwide, Inc. eccede quello delle ammende inflitte alla UTi Nederland BV ed alla UTi Worldwide (UK) Ltd.
- 2) L'importo complessivo dell'ammenda inflitta alla UTi Worldwide all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione C (2012) 1959 final è fissato in EUR 2 965 000, mentre l'importo dell'ammenda loro imputabile in applicazione della prima linea dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera j), di detta decisione è fissato in EUR 1 692 000.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) La UTi Worldwide, la UTi Nederland e la UTi Worldwide (UK) sopporteranno i nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione europea e delle proprie spese.
- 5) La Commissione sopporterà un decimo delle proprie spese e di quelle sostenute dalla UTi Worldwide, dalla UTi Nederland e dalla UTi Worldwide (UK).

⁽¹⁾ GU C 235 del 4.8.2012.

Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016 — Schenker/Commissione(Causa T-265/12) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Servizi di trasporto aereo internazionale — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi — Sovrattasse e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale — Elementi di prova contenuti in una richiesta d'immunità — Tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti — Norme deontologiche relative a un obbligo di lealtà e a un divieto di doppia rappresentanza — Obblighi fiduciari — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Imputabilità del comportamento illecito — Scelta delle società — Ammende — Proporzionalità — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Parità di trattamento — Cooperazione — Transazione — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006»)

(2016/C 136/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Schenker Ltd (Feltham, Regno Unito) (rappresentanti: F. Montag, B. Kacholdt, F. Hoseinian, avvocati, D. Colgan e T. Morgan, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Dawes e N. von Lingen, in seguito A. Dawes e G. Meessen, agenti, assistiti da B. Kennelly e H. Mussa, barristers)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39462 — Trasporto di merci), nella parte in cui essa riguarda la ricorrente, nonché domanda di rettifica dell'ammenda postale in tale decisione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Schenker Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 243 dell'11.8.2012.

Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016 — Deutsche Bahn e a./Commissione(Causa T-267/12) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Servizi di trasporto aereo di merci internazionale — Decisione che accerta l'infrazione all'articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi — Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale — Elementi di prova contenuti in una domanda di immunità — Tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti — Norme deontologiche relative ad un obbligo di lealtà e ad un divieto di doppia rappresentanza — Obblighi fiduciari — Imputabilità del comportamento illecito — Scelta delle società — Ammende — Proporzionalità — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Parità di trattamento — Cooperazione — Immunità parziale dalle ammende — Competenza estesa al merito — Transazione — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006»)

(2016/C 136/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Deutsche Bahn AG (Berlino, Germania), Schenker AG (Essen, Germania), Schenker China Ltd (Shanghai, Cina), e Schenker International (HK) Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: F. Montag, B. Kacholdt, F. Hoseinian, avvocati, D. Colgan e T. Morgan, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Dawes e N. von Lingen, successivamente A. Dawes e G. Meessen, agenti, assistiti da B. Kennelly e H. Mussa, barristers)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39462 — Trasporto merci), per quanto riguarda le ricorrenti, nonché domanda di riforma delle ammende loro inflitte nell'ambito di tale decisione.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Deutsche Bahn AG, la Schenker China Ltd e la Schenker International (HK) Ltd sono condannate alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 243 dell'11.8.2012.

Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016 — Panalpina World Transport (Holding) e a./Commissione

(Causa T-270/12) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Servizi di trasporto aereo di merci internazionale — Decisione che accerta l'infrazione dell'articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi — Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale — Ammende — Proporzionalità — Gravità dell'infrazione — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Transazione — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006»)

(2016/C 136/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Panalpina World Transport (Holding) Ltd (Basilea, Svizzera), Panalpina Management AG (Basilea), Panalpina China Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: S. Mobley, A. Stratakis, T. Grimmer e B. Smith, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, G. Meessen e P. Van Nuffel, agenti, assistiti da C. Thomas, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39462 — Trasporto merci), per quanto riguarda le ricorrenti, nonché domanda di riforma delle ammende loro inflitte nell'ambito di tale decisione.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*

2) La Panalpina World Transport (Holding) Ltd, la Panalpina Management AG, e la Panalpina China Ltd sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 243 dell'11.8.2012.

Sentenza del Tribunale del 3 marzo 2016 — Simet/Commissione

(Causa T-15/14) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Compensazione retroattiva di servizio pubblico concessa dalle autorità italiane — Servizi di trasporto interregionale tramite autobus prestati tra il 1987 e il 2003 — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno — Mantenimento di un obbligo di servizio pubblico — Concessione di una compensazione — Regolamento (CEE) n. 1191/69»)

(2016/C 136/40)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Simet SpA (Rossano Calabro, Italia) (rappresentanti: A. Clarizia, C. Varrone e P. Clarizia, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, D. Grespan e P.-J. Loewenthal, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/201/UE della Commissione, del 2 ottobre 2013, relativa alla compensazione di Simet SpA per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico dal 1987 al 2003 [Aiuto di Stato SA.33037 (2012/C) Italia] (GU 2014, L 114, pag. 67)

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Simet SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 52 del 22.2.2014.

Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2016 — Secop/Commissione

(Causa T-79/14) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Salvataggio di imprese in difficoltà — Aiuto sotto forma di una garanzia dello Stato — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno — Mancato avvio del procedimento d'indagine formale — Gravi difficoltà — Diritti procedurali delle parti interessate»)

(2016/C 136/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Secop GmbH (Flensburg, Germania) (rappresentanti: U. Schnelle e C. Aufdermauer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione C (2013) 9119 final, del 18 dicembre 2013, riguardante l'aiuto di Stato SA.37640 — Aiuto per il salvataggio a favore della ACC Compressors SpA — Italia

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Secop GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 85 del 22.3.2014.

Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2016 — Peri/UAMI (Multiprop)

(Causa T-538/14) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Multiprop — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di motivazione»)

(2016/C 136/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peri GmbH (Weißenhorn, Germania) (rappresentanti: M. Eck e A. Bognár, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, successivamente S. Hanne, agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 29 aprile 2014 (procedimento R 1661/2013-1), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo Multiprop come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Peri GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ JO C 329 del 22.9.2014.

Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2016 — BrandGroup/UAMI — Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX)

(Causa T-557/14) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SPEZOOMIX — Marchio comunitario denominativo anteriore Spezi — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2016/C 136/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BrandGroup GmbH (Bechtsrieth, Germania) (rappresentante: T. Raible, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente G. Schneider e A. Schifko, successivamente A. Schifko, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG (Augsburg, Germania) (rappresentante: R. Schlecht, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 15 maggio 2014 (procedimento R 941/2013-1), relativa a un'opposizione tra la Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG e la BrandGroup GmbH.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La BrandGroup GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 339 del 29.9.2014.

Sentenza del Tribunale del 3 marzo 2016 — Spagna/Commissione

(Causa T-675/14) ⁽¹⁾

(«FEAOG — Sezione “Garanzia” — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Spese effettuate dalla Spagna — Rettifiche finanziarie forfettarie — Rettifiche finanziarie puntuali — Estensione della rettifica finanziaria a un periodo successivo alla comunicazione prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006»)

(2016/C 136/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M.J. García-Valdecasas Dorrego, abogado del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Galindo Martín e D. Triantafyllou, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: I. Kalniņš e D. Pelše, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione della Commissione, del 9 luglio 2014, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 205, pag. 62), nei limiti in cui essa riguarda le spese sostenute dal Regno di Spagna per un importo di EUR 2 713 208,07.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

2) Il Regno di Spagna è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

3) La Repubblica di Lettonia sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 388 del 3.11.2014.

Sentenza del Tribunale del 3 marzo 2016 — Ugly/UAMI — Group Lottuss (COYOTE UGLY)

(Causa T-778/14) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo COYOTE UGLY — Impedimenti relativi alla registrazione — Decadenza del marchio comunitario denominativo anteriore — Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di marchio non registrato — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 — Assenza di marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi — Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009**»]

(2016/C 136/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ugly, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: T. St Quintin, barrister, K. Gilbert e C. Mackey, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Lukošius, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Group Lottuss Corp., SL (Barcellona, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 16 settembre 2014 (procedimento R 1369/2013-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ugly, Inc. e la Group Lottuss Corp.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Ugly, Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2015.

Sentenza del Tribunale del 21 gennaio 2016 — SpokeY/UAMI — Leder Jaeger (SPOKeY)

(Causa T-846/14) ⁽¹⁾

(«**Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo SPOKeY — Marchio comunitario denominativo anteriore SPOOKY — Dichiarazione di nullità parziale — Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Esame degli elementi di prova — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009**»)

(2016/C 136/46)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: SpokeY sp. z o.o. (Katowice, Polonia) (rappresentante: Matusiewicz-Kulig, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: K. Zajfert e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Leder Jaeger GmbH (Siegen, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 29 ottobre 2014 (procedimento R 525/2014-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Leder Jaeger GmbH e la Spokey sp. z o.o.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Spokey sp. z o.o. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 65 del 23.2.2015.

Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2016 — 1&1 Internet/UAMI — Unoe Bank (1e1)

(Causa T-61/15) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo 1e1 — Marchi nazionali denominativo anteriore UNO E e figurativo anteriore unoe — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

(2016/C 136/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: 1&1 Internet AG (Montabaur, Germania) (rappresentante: G. Klopp, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Unoe Bank, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: N. González-Alberto Rodríguez, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 4 dicembre 2014 (procedimento R 101/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Unoe Bank, SA e la 1&1 Internet AG.

Dispositivo

- 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 4 dicembre 2014 (procedimento R 101/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Unoe Bank, SA e la 1&1 Internet AG, è annullata.

2) L'UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla 1&1 Internet AG.

3) La Unoe Bank, SA sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 107 del 30.3.2015.

Sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2016 — Pirelli Tyre/UAMI (Battistrada di pneumatici e a.)

(Cause riunite da T-279/15 a T-282/15) ⁽¹⁾

(«Disegno o modello comunitario — Disegni o modelli comunitari che rappresentano battistrada di pneumatici e rivestimenti pneumatici per ruote di veicoli — Assenza di domanda di rinnovo e cancellazione del disegno o modello alla scadenza della registrazione — Richiesta di restitutio in integrum e domanda di rinnovo del disegno o modello»)

(2016/C 136/48)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Pirelli Tyre SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: D. Caneva e G. Fucci, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Oggetto

Quattro ricorsi proposti contro le decisioni della terza commissione di ricorso dell'UAMI, dell'8 gennaio 2015 (procedimenti R 1285/2014-3 e R 1286/2014-3) e dell'11 febbraio 2015 (procedimenti R 1287/2014-3 e R 1288/2014-3), relative alle richieste di restitutio in integrum.

Dispositivo

1) I ricorsi sono respinti.

2) La Pirelli Tyre SpA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 270 del 17.8.2015.

Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2016 — InAccess Networks Integrated Systems/Commissione

(Causa T-82/15) ⁽¹⁾

[«Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Convenzione di sovvenzione relativa al progetto ATRACO — Note di addebito e decisioni contenute in talune lettere — Non luogo a statuire parziale — Natura contrattuale della controversia — Irricevibilità parziale»]

(2016/C 136/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: InAccess Networks Integrated Systems — Applications Services for Telecommunication and Related Equipment Commercial and Industrial Co. SA (Maroussi, Grecia) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler e G. Pandey, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Di Paolo e J. Estrada de Solà, agenti)

Oggetto

Domanda di annullare la decisione della Commissione contenuta nella lettera dell'11 dicembre 2014 con cui la Commissione conferma il suo rifiuto di finanziare le spese fatte valere dalla ricorrente, la decisione della Commissione contenuta nella nota di addebito n. 3241211514 del 23 ottobre 2012 e la decisione della Commissione contenuta nella lettera del 7 dicembre 2012 volta a chiedere alla ricorrente di restituire le somme rimosse e di versare un'indennità forfettaria pari ad EUR 12 814,10.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni avverso la decisione della Commissione contenuta nella lettera del 7 dicembre 2012 e la nota di addebito del 23 ottobre 2012.*
- 2) *Il ricorso è, per il resto, respinto in quanto manifestamente irricevibile.*
- 3) *La InAccess Networks Integrated Systems — Applications Services for Telecommunication and Related Equipment Commercial and Industrial Co. SA è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 155 dell'11.5.2015.

Ordinanza del Tribunale del 16 febbraio 2016 — Industrias Químicas del Vallés/Commissione

(Causa T-296/15) ⁽¹⁾

[«Ricorso di annullamento — Prodotti fitosanitari — Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/408 — Costituzione di un elenco di sostanze candidate alla sostituzione — Inclusione del metalaxil nel predetto elenco — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»]

(2016/C 136/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Industrias Químicas del Vallés, SA (Mollet del Vallès, Spagna) (rappresentanti: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas e C. Vila Gisbert, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Galindo Martín, P. Ondrůšek e G. von Rintelen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67, pag. 18).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*

2) *La Industrias Químicas del Vallés, SA è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 254 del 3.8.2015.

Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — TestBioTech/Commissione

(Causa T-33/16)

(2016/C 136/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TestBioTech eV (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: K. Smith, QC, J. Stevenson, Barrister, R. Stein, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione della Commissione del 16 novembre 2015, che ha respinto la richiesta della ricorrente di un riesame interno delle decisioni di esecuzione della Commissione (EU) 2015/686 ⁽¹⁾, (EU) 2015/696 ⁽²⁾ e (EU) 2015/698 ⁽³⁾, del 24 aprile 2015, che concedono alla Monsanto e alla Pioneer tre autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 ⁽⁴⁾ (il «regolamento sugli OGM») per la loro soia geneticamente modificata, MON 87769, MON 87705 e/o 305423;
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente; e
- adottare ogni altra misura ritenuta necessaria.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la conclusione della Commissione secondo la quale la richiesta di riesame interno riguarda per la maggior parte questioni che esulano dall'ambito di applicazione del c.d. «regolamento Aarhus» ⁽⁵⁾ viola l'articolo 10, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 2, lettere f) e g) ed i considerando 11 e da 18 a 21 di tale regolamento.
 - Un'organizzazione non governativa che presenti i requisiti necessari può richiedere il riesame interno di un atto amministrativo adottato ai sensi di una normativa in materia di ambiente. Il regolamento sugli OGM costituisce una siffatta normativa. Di conseguenza, l'organizzazione può richiedere la revisione di qualsiasi atto amministrativo adottato ai sensi di tale normativa, compresa l'autorizzazione all'immissione in commercio.
 - Tenuto conto dei termini, dell'oggetto e della finalità della convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, del 25 giugno 1998 (la «convenzione di Aarhus»), del regolamento Aarhus, nonché della guida all'applicazione della convenzione di Aarhus, sono prive di fondamento le conclusioni della Commissione secondo le quali essa può dividere le decisioni adottate ai sensi del regolamento sugli OGM come rientranti e come non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento Aarhus.
 - Gli organismi geneticamente modificati sono elementi dell'ambiente. È sostanzialmente errato l'argomento della Commissione secondo il quale l'impatto di tali organismi sulla salute umana non costituisce materia ambientale e, pertanto, non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento Aarhus.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la mancata risposta, da parte della Commissione, alla richiesta di revisione interna, presentata il 29 maggio 2015, prima del 16 novembre 2015, è contraria all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento Aarhus.

- La Commissione ha adottato la decisione impugnata il 16 novembre 2015, circa 24 settimane dopo la presentazione della richiesta di revisione interna. La Commissione non ha fornito un'adeguata motivazione del mancato rispetto della normale condizione secondo la quale una risposta deve essere fornita entro 12 settimane e, in ogni caso, non ha rispettato il termine imperativo di risposta entro 18 settimane.

-
- (¹) Decisione di esecuzione (UE) 2015/686 della Commissione, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia geneticamente modificata MON 87769 (MON-87769-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (GU L 112, pag. 16).
- (²) Decisione di esecuzione (UE) 2015/696 della Commissione, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON87705 (MON-87705-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (GU L 112, pag. 60).
- (³) Decisione di esecuzione (UE) 2015/698 della Commissione, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata 305423 (DP-305423-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (GU L 112, pag. 71).
- (⁴) Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1).
- (⁵) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

Ricorso proposto il 23 febbraio 2016 — Shire Pharmaceuticals Ireland/EMA

(Causa T-80/16)

(2016/C 136/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: D. Anderson, QC, M. Birdling, Barrister, G. Castle e S. Cowlishaw, Solicitors)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Agenzia europea per i medicinali, del 15 dicembre 2015, comunicata alla ricorrente il 18 dicembre 2015, che nega la convalida di una domanda, ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 (¹), per l'assegnazione della qualifica di medicinale orfano; e
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata comporta un errore di interpretazione e di applicazione del regolamento n. 141/2000. La ricorrente afferma che la convenuta:

- non ha correttamente applicato l'articolo 5 del regolamento n. 141/2000, laddove non ha riconosciuto la natura processuale del procedimento di convalida;
- non avrebbe dovuto concludere che le condizioni per l'assegnazione della qualifica non erano state (o non potevano essere) stabilite;
- ha applicato le nozioni di «medicinale» e di «sostanza attiva» in maniera contraria agli articoli 3 e 5 del regolamento n. 141/2000;

- non ha correttamente applicato la comunicazione della Commissione sul regolamento n. 141/2000 ⁽²⁾;
- ha errato nel basarsi sul fatto che la ricorrente aveva precedentemente ricevuto assistenza per l'elaborazione di protocolli ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 141/2000; e
- ha vanificato l'obiettivo del regolamento n. 141/2000, quale indicato all'articolo 1 dello stesso e nei suoi considerando.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18, pag. 1).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i medicinali orfani (GU C 178, pag. 2).

Ricorso proposto il 23 febbraio 2016 — International Gaming Projects/EUIPO — adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION)

(Causa T-82/16)

(2016/C 136/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: International Gaming Projects Ltd (Valletta, Malta) (rappresentanti: M. Garayalde Niño, A. Alpera Plazas, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo dell'Unione europea contenente gli elementi denominativi «TRIPLE EVOLUTION» — Domanda di registrazione n. 11 968 138

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 dicembre 2015 nel procedimento R 725/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso;
- annullare integralmente la decisione impugnata;
- disporre la registrazione del marchio dell'Unione europea TRIPLE EVOLUTION per tutti i prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la protezione;
- condannare l'EUIPO e/o l'opponente alle spese.

Motivo invocato

- La commissione di ricorso ha concluso erroneamente per la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Posizione di due strisce parallele su una scarpa)**(Causa T-85/16)**

(2016/C 136/54)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio) (rappresentante: J. Løje, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* adidas AG (Herzogenaurach, Germania)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente del marchio controverso:* ricorrente*Marchio controverso interessato:* marchio di posizione dell'Unione europea consistente in due linee parallele posizionate sulla superficie esterna della parte superiore di una scarpa — Domanda di registrazione n. 10 477 701*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* opposizione*Decisione impugnata:* decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 novembre 2015 (procedimento R 3106/2014-2)**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

in subordine:

- rinviare la causa dinanzi al convenuto, per un nuovo esame indipendente dalla sentenza del Tribunale nella causa T-145/14;

in ulteriore subordine:

- rinviare la causa dinanzi al convenuto, ordinandogli di sospendere il giudizio fino all'esito dell'impugnazione proposta dal ricorrente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-396/15 P) avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-145/14 e alla pronuncia della sentenza da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa summenzionata, affinché esso proceda a una propria valutazione delle somiglianze e delle differenze tra i marchi da confrontare.

Motivi invocati

- Il convenuto ha commesso un errore per non aver effettuato una propria valutazione delle somiglianze e delle differenze tra il marchio controverso del ricorrente ed il marchio anteriore dell'opponente, registrato come marchio dell'Unione europea n. 3 517 646;

- il convenuto ha commesso un errore per aver ravvisato la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 23 febbraio 2016 — Codorníu/EUIPO — Bodegas Altun (ANA DE ALTUN)

(Causa T-86/16)

(2016/C 136/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Codorníu SA (Esplugues de Llobregat, Spagna) (rappresentanti: Ceballos Rodríguez e J. Güell Serra, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bodegas Altun, SL (Baños de Ebro, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi verbali «ANA DE ALTUN» — Domanda di registrazione n.º 11 860 913

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 dicembre 2015 nel procedimento R 199/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese, qualora intervenga nel presente procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), nonché degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 26 febbraio 2016 — Eurofast/Commissione

(Causa T-87/16)

(2016/C 136/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eurofast SARL (Parigi, Francia) (rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di compensazione della Commissione del 17 dicembre 2015;
- dichiarare infondato il credito vantato dalla Commissione nei confronti di Eurofast in forza del contratto ASSET;
- dichiarare che tutte le spese effettuate nell'ambito del progetto ASSET, pari a EUR 507 574, sono ammissibili e che la Commissione conferma la legittimità del finanziamento, come specificato dal Grant Agreement, equivalente a EUR 365 639;
- ordinare alla Commissione di procedere al pagamento della somma di EUR 69 923,68 in base al contratto EKSISTENZ, maggiorata degli interessi di mora;
- condannare la Commissione al pagamento dell'indennità contrattuale;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, a sostegno, rispettivamente, della sua domanda di annullamento della decisione di compensazione contenuta nella lettera della Commissione del 17 dicembre 2015 e della sua domanda di accertamento dell'inesistenza del credito contrattuale controverso.

1. Primo motivo, attinente alla violazione degli articoli 78 e 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012, dell'articolo II.21 del FP7 Grant agreement, Allegato II — Condizioni generali, del principio di buona fede di cui all'articolo 1134 del codice civile belga nonché dei principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione delle regole contrattuali delle Condizioni generali del contratto di sovvenzione ASSET e su un errore manifesto di valutazione delle norme relative alle spese ammissibili.

Ricorso proposto il 26 febbraio 2016 — Opko Ireland Global Holdings/EUIPO — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Causa T-88/16)

(2016/C 136/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Opko Ireland Global Holdings Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, A. Smith e D. Meale, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «ALPHAREN» — Domanda di registrazione n. 4 320 297

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 dicembre 2015 nel procedimento R 2387/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 2, del regolamento n. 216/1996, in quanto due membri della commissione che ha emesso la decisione originaria del 2014 della commissione di ricorso (e la decisione di revoca del giugno 2015 della commissione di ricorso) sono stati anche membri della commissione che ha assunto la decisione impugnata;
- Violazione dell'articolo 50 del regolamento di esecuzione n. 2868/95, in quanto si è tenuto conto di prove che non erano state presentate dinanzi all'EUIPO nel corso della prima udienza del procedimento di opposizione;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, per aver omesso, nel procedimento di opposizione, di far carico all'opponente dell'onere della prova di somiglianza dei beni di cui trattasi;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto nell'identificazione del pubblico di riferimento e, in generale, nella valutazione del rischio di confusione.

Ricorso proposto il 29 febbraio 2016 — Italia/Commissione

(Causa T-91/16)

(2016/C 136/58)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare ai sensi dell'articolo 264 TFUE la decisione della Commissione C(2015)9413, del 17 dicembre 2015, notificata il 18 dicembre 2015, relativa alla riduzione del contributo del Fondo Sociale Europeo per il Programma Operativo Sicilia, che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 in Italia (POR Sicilia 2000-2006); e statuire di conseguenza che la domanda finale di pagamento presentata dalle autorità italiane va integralmente accolta dalla Commissione. Si chiede inoltre che la Commissione sia condannata alle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce sei motivi.

1. La decisione sarebbe stata adottata all'esito di una duplicazione illegittima delle verifiche ex art. 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), che sono state riaperte e ripetute con l'audit del 2008 dopo che esse, per lo meno relativamente a tutta la spesa certificata alla data del 31.12.2006, erano state effettuate e chiuse con gli audit del 2005 e del 2006.
2. La decisione impugnata sarebbe viziata da violazione del principio di buona amministrazione, poiché la Commissione ha comunicato le risultanze dell'audit del 2008 con un ritardo di diciotto mesi rispetto all'effettuazione della missione.
3. La decisione impugnata traviserebbe i fatti perché ignora la circostanza secondo cui, nel periodo successivo agli audit del 2005 e del 2006, il tasso di errore era letteralmente crollato dal 53,13 % al 3,05 % nel 2007 e all'1,45 % per il 2008 e il 2009.
4. La decisione impugnata violerebbe il principio di proporzionalità, perché non tiene conto che la spesa certificata per i tre anni dal 2007 al 2009, interessati da tassi di errori minimi, era pari a circa la metà dell'intero importo del programma per la parte FSE;
5. La decisione impugnata sarebbe infondata in fatto e in diritto, perché estende il rilievo delle carenze sistemiche emerse e risolte nel periodo fino al 31.12.2006 anche ai tre anni successivi, senza avere effettuato alcuna specifica verifica riguardo a questi.
6. La decisione impugnata sarebbe anche viziata da difetto di motivazione. Secondo la ricorrente, questa decisione opera con la tecnica dell'estrapolazione, consistente nell'estendere alla spesa non controllata il tasso di errore rilevato a proposito della spesa controllata, benché tale tecnica sia stata consentita soltanto dai regolamenti relativi alla programmazione 2007-2013; comunque, con riferimento agli anni 2007-2009 ipotizza un tasso di errore dell'8,39 %, benché le autorità italiane avessero spiegato che il campione ex art. 10 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 63, pag. 21), non era equilibrato perché era stato formato non casualmente, come un vero campione statistico, bensì volutamente concentrandolo sui progetti che presentavano fattori di rischio.

Ricorso proposto il 26 febbraio 2016 — Rheinmetall Waffe Munition/EUIPO (VANGUARD)**(Causa T-93/16)**

(2016/C 136/59)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Rheinmetall Waffe Munition GmbH (Südheide, Germania) (rappresentante: J. Schmidt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio «VANGUARD» — Domanda di registrazione n. 11 166 003

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 novembre 2015 nel procedimento R 69/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 207/2009.

Ordinanza del Tribunale del 2 marzo 2016 — Société générale/Commissione**(Causa T-98/14) ⁽¹⁾**

(2016/C 136/60)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 142 del 12.5.2014.

Ordinanza del Tribunale del 29 febbraio 2016 — Micula e a./Commissione**(Causa T-646/14) ⁽¹⁾**

(2016/C 136/61)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 439 dell'8.12.2014.

Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2016 — Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea**(Causa T-843/14) ⁽¹⁾**

(2016/C 136/62)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 56 del 16.2.2015.

Ordinanza del Tribunale del 16 febbraio 2016 — Ludwig Bertram/UAMI — Seni Vita (Sanivita)**(Causa T-58/15) ⁽¹⁾**

(2016/C 136/63)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 118 del 13.4.2015.

Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2016 — Grandel/UAMI — Beautyge Beauty Group (Beautygen)**(Causa T-177/15) ⁽¹⁾**

(2016/C 136/64)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 198 del 15.6.2015.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 2 marzo 2016 — Frieberger e Vallin/Commissione

(Causa F-3/15) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Riforma dello Statuto — Regolamento n. 1023/2013 — Articolo 22 dell'allegato XIII dello Statuto — Aumento dell'età pensionabile — Rimborso dei contributi al regime pensionistico dell'Unione — Articolo 26 dell'allegato XIII dello Statuto — Rivalorizzazione del bonifico dei diritti a pensione)

(2016/C 136/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jürgen Frieberger (Woluwe-Satint-Lambert, Belgio) e Benjamin Vallin (Saint-Gilles, Belgio) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, agenti, successivamente G. Gattinara, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Veiga, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker ed E. Taneva, agenti)

Oggetto

La domanda di annullamento delle decisioni della Commissione che respingono le domande dei ricorrenti volte ad ottenere il rimborso di una parte dei contributi al regime pensionistico dell'Unione europea che sono stati prelevati dalle loro remunerazioni nonché la domanda di rivalutare il bonifico relativo al trasferimento verso il regime pensionistico dell'UE dei diritti a pensione maturati prima della loro entrata in servizio.

Dispositivo

- 1) *La decisione della Commissione europea del 26 marzo 2014 che respinge la domanda del sig. Frieberger del 17 dicembre 2013 nella parte in cui egli mirava, mediante quest'ultima, a ottenere un nuovo calcolo del bonifico dei suoi diritti a pensione trasferiti al regime pensionistico dell'Unione europea è annullata.*
- 2) *Non vi è luogo a statuire sul ricorso nei limiti in cui è stato proposto dal sig. Vallin avverso la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2014 nella parte in cui essa avrebbe asseritamente respinto una domanda volta a ottenere un nuovo calcolo del bonifico dei diritti a pensione trasferiti al regime pensionistico dell'Unione europea.*
- 3) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 4) *Ciascuna parte sopporta le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 96 del 23.3.2015, p 25.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 2 marzo 2016 — FX/Commissione**(Causa F-59/15) ⁽¹⁾****(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Indennità una tantum — Articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto — Cessazione definitiva dal servizio)****(2016/C 136/66)***Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* FX (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione di non versare l'indennità una tantum richiesta dal ricorrente in seguito alla sua cessazione dal servizio nonché domanda di risarcimento per il danno asseritamente subito.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *FX sopporta i due terzi delle proprie spese.*
- 3) *La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare un terzo delle spese sostenute da FX.*

⁽¹⁾ GU C 213 del 29.6.2015, pag. 48.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 2 marzo 2016 — Ruiz Molina/UAMI**(Causa F-60/15) ⁽¹⁾****(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Personale dell'UAMI — Contratto a tempo determinato accompagnato da una clausola di risoluzione — Clausola che prevede la fine del contratto nell'ipotesi in cui l'agente non sia iscritto in un elenco di riserva di un concorso — Risoluzione del contratto in applicazione della clausola di risoluzione — Data di decorrenza della clausola di risoluzione — Concorsi generali UAMI/AD/01/13 e UAMI/AST/02/13)****(2016/C 136/67)***Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* José Luis Ruiz Molina (San Juan de Alicante, Spagna) (rappresentanti: inizialmente N. Lhoëst, avvocato, poi N. Lhoëst e S. Michiels, avvocati)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Wägenbaur, avvocato, poi A. Lukošiušė, agente, B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

La domanda di annullamento della decisione del Presidente dell'UAMI del 4 giugno 2014 che risolve il contratto di agente temporaneo del ricorrente nonché la domanda di essere, se possibile, reintegrato all'UAMI o, altrimenti, di ricevere un equo risarcimento pecuniario per l'asserita illegittima risoluzione del suo contratto e, infine, la domanda di risarcimento dei danni morali asseritamente subiti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Ruiz Molina sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare metà delle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
- 3) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) sopporterà metà delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 213 del 29/06/2015, pag. 48.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 1° marzo 2016 — Pujante Cuadrapani/GSA

(Causa F-83/15) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Assunzione — Agente temporaneo — Licenziamento al termine del periodo di prova — Ricorso di annullamento proposto sia contro la decisione di licenziamento sia contro la decisione confermativa di licenziamento — Ricevibilità — Articolo 14, paragrafo 3, del RAA — Sviamiento di potere e di procedura — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa — Consultazione della commissione paritetica di valutazione — Parere basato sull'esame di documenti scritti, senza audizione del ricorrente — Insussistenza di una violazione dei diritti della difesa)

(2016/C 136/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Antonio Pujante Cuadrapani (Murcia, Spagna) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Agenzia del GNSS europeo (rappresentanti: O. Lambinet e D. Petrлік, agenti, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento del rapporto informativo relativo al periodo di prova del ricorrente e della decisione successiva del direttore esecutivo della convenuta di licenziarlo al termine del suo periodo di prova.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Sig. Pujante Cuadrapani sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall'Agenzia del GNSS europeo.

⁽¹⁾ GU C 279 del 24.8.2015, pag. 60.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 2 marzo 2016 Loescher/Consiglio**(Causa F-84/15) ⁽¹⁾**

(Funzione pubblica — Funzionari — Rappresentante sindacale — Messa a disposizione di un'organizzazione sindacale o professionale — Esercizio di promozione 2014 — Decisione di non promuovere il ricorrente — Articolo 45 dello Statuto — Comparazione dei meriti — Assenza di obblighi statutari di prevedere un metodo specifico di comparazione dei meriti del personale posto a disposizione di organizzazioni sindacali o professionali — Presa in considerazione dei rapporti informativi — Valutazione del livello delle responsabilità esercitate — Elementi di prova — Controllo dell'errore manifesto di valutazione)

(2016/C 136/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bernd Loescher (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Veiga, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado successivo (AD 12) nell'esercizio di promozione 2014 del Consiglio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Loescher sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*

⁽¹⁾ GU C 279 del 24/08/2015, pag. 60

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 26 febbraio 2016 — McArdle/Commissione**(Causa F-25/13) ⁽¹⁾**

(2016/C 136/70)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 156 del 1.6.2013, pag. 55.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 26 febbraio 2016 — McArdle/Commissione**(Causa F-56/13) ⁽¹⁾**

(2016/C 136/71)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 274 del 21.9.2013, pag. 29.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 26 febbraio 2016 — Wisniewski/Commissione**(Causa F-29/14) ⁽¹⁾**

(2016/C 136/72)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 184 del 16.6.2014, pag. 44.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 7 marzo 2016 — FJ/Parlamento**(Causa F-38/15) ⁽¹⁾**

(2016/C 136/73)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 178 dell'1. 6. 2016, pag. 26.

RETTIFICHE**Rettifica del ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — EDF/Commissione****(Causa T-747/15)***(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 78 del 29 febbraio 2016)**(2016/C 136/74)*

La comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-747/15, EDF/Commissione, va letta come segue:

«Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — EDF/Commissione**(Causa T-747/15)***(2016/C 078/35)**Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Électricité de France (EDF) (Parigi, Francia) (rappresentante: M. Debroux, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della decisione della Commissione del 22 luglio 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002) — Conversione in capitale degli accantonamenti contabili in esenzione d'imposta per il rinnovo della rete di alimentazione generale ("RAG"), cui la Francia ha dato esecuzione in favore di EDF (in prosieguo: la "decisione impugnata"), per violazione delle forme sostanziali, errori di diritto ed errori di fatto;
- in subordine, annullare gli articoli 1, 2 e 3 della decisione impugnata, in quanto l'importo da rimborsare imposto alla EDF è stato sovrastimato in modo significativo, e
- in ogni caso, condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi in via principale.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sull'inosservanza dell'articolo 107 TFUE. Tale motivo si articola in due parti:

— Prima parte, riguardante l'applicabilità del test dell'investitore privato, suddivisa in cinque capi.

- Primo capo, secondo il quale la Commissione, senza che vi fossero giustificazioni o motivazioni, non avrebbe tenuto conto di numerosi documenti e atti che le sarebbero stati debitamente comunicati dalla Francia e dalla EDF.

- Secondo capo, secondo il quale la Commissione avrebbe confuso sistematicamente gli elementi relativi rispettivamente all'applicabilità e all'applicazione del test dell'investitore privato.
- Terzo capo, secondo il quale la Commissione avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità del criterio dell'investitore privato avveduto per il solo fatto che la Francia nell'esaminare la misura avrebbe tenuto conto, in particolare, delle considerazioni sulla sua qualità di autorità pubblica, oltre alle considerazioni sulla sua qualità di azionista.
- Quarto capo, secondo il quale la Commissione avrebbe erroneamente individuato in capo alla EDF l'obbligo di disporre di un business plan formale per giustificare l'applicabilità del criterio dell'investitore privato avveduto.
- Quinto capo, secondo il quale la Commissione avrebbe ignorato la natura e l'oggetto di tale misura, il contesto in cui essa si colloca, nonché l'obiettivo perseguito e le norme cui tale misura è soggetta.
- Seconda parte, riguardante l'applicazione del test dell'investitore privato, suddivisa in tre capi.
 - Primo capo, secondo il quale la Commissione avrebbe erroneamente concluso che il Rapport Oxera non era ammissibile come prova.
 - Secondo capo, secondo il quale la metodologia della Commissione sarebbe viziata da evidenti difetti. In primo luogo, la Commissione non avrebbe tenuto conto né del contesto dell'epoca, né dei criteri che gli azionisti dell'epoca avrebbero applicato. In secondo luogo, la tesi del “regalo fiscale” che la Commissione continuerebbe a sostenere costituirebbe non solo un errore di diritto, ma sarebbe altresì all'origine di errori nella valutazione dell'adeguatezza dell'investimento. In terzo luogo, la Commissione avrebbe moltiplicato gli errori metodologici, ciascuno dei quali sarebbe sufficiente a dimostrare che la Commissione non avrebbe provato, manifestamente, che il criterio dell'investitore privato non sarebbe stato applicato.
 - Terzo capo, sulle conseguenze degli errori di metodo commessi dalla Commissione.

3. Terzo motivo, vertente sul difetto di motivazione della decisione impugnata.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce altresì due motivi in subordine.

1. Primo motivo dedotto in subordine, relativo al fatto che la maggior parte del presunto aiuto sarebbe prescritto. Tale motivo si articola in due parti:
 - Prima parte, secondo la quale si tratterebbe essenzialmente di un aiuto esistente riconducibile a una misura attuata prima dell'apertura del mercato europeo dell'elettricità alla concorrenza.
 - Seconda parte, secondo la quale una parte significativa dell'aiuto dedotto sarebbe riconducibile a una misura attuata più di dieci anni prima del primo atto istruttorio.
 2. Secondo motivo dedotto in subordine, vertente su errori di calcolo che la Commissione avrebbe commesso nella determinazione del presunto aiuto. Tale motivo si articola in tre parti:
 - Prima parte, secondo la quale la Commissione avrebbe commesso errori relativi all'importo totale degli accantonamenti per il rinnovo.
 - Seconda parte, secondo la quale la Commissione avrebbe commesso errori relativi all'aliquota d'imposta applicabile.
 - Terza parte, secondo la quale l'importo dell'aiuto dedotto dovrebbe essere rivisto sulla base di tali dati rettificati.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT